

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai
sensi del D.Lgs. 231/2001
(di seguito, per brevità, “Modello”)
adottato da**

Pernod Ricard Italia S.p.A.

(in seguito, per brevità, “PRI” o “PR Italia” o “Società”)

STORICO DELLE MODIFICHE		
Rev.	Data	Descrizione della modifica
0	11.10.2012	Prima stesura
1	14.10.2013	Inseriti i reati di cui agli art. 25 undecies, duodecies e modificato gli art. 25 e 25 ter a seguito della legge 190/2012.
2	01.06.2019	Inseriti i reati di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25ter), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25quinqes), autoriciclaggio (art. 25octies), inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 25undecies), trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato e favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 25duodecies) e di traffico di influenze illecite (art. 25). Modificato l’art. 25ter a seguito della L. n. 69/2015 e della L. n. 38/2017 e l’art. 25 a seguito della L. n. 3/2019. Aggiornamento della Parte Generale alla luce del c.d. whistleblowing di cui all’art. 6.
3	24.09.2020	Inseriti i reati tributari di cui all’ art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 a seguito della Legge 19 dicembre 2019 n. 157
APPROVAZIONE		
Rev.	Data	
0	11.10.2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione
1	14.10.2013	Approvato dal Consiglio di Amministrazione
2 e 3	28.09.2020	Approvato dal Consiglio di Amministrazione

INDICE

-----Parte Generale-----	
1	INTRODUZIONE4
2	DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' 13
3	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 16
4	PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO 18
5	ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO 19
6	RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI 23
7	ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI 24
8	SISTEMA DISCIPLINARE..... 25
9	FORMAZIONE DEL PERSONALE 28
-----Parte Speciale-----	
10	INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DELLE AREE DI RISCHIO SUSCETTIBILI DI REATO..... 30

COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Procedure inerenti il D.Lgs. 231 del 2001
- Codice Etico
- Code of Business Conduct (Codice di Condotta Aziendale)

Parte Generale

1 INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti derivanti da reato ivi espressamente previsti, gli enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato.

Tra le sanzioni irrogabili, quelle certamente più gravose per l'ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli di corruzione e concussione (art. 25) e di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24): Più precisamente, si riportano qui di seguito i reati presupposto ab origine previsti:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);

- circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri e funzionari della C.E.E. o di altri stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

Successivamente, l'art. 6 d.l. 25 settembre 2001 n. 350, recante «disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie», convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ha inserito nel novero dei reati presupposto previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-bis, i seguenti ulteriori reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

In seguito, nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante «Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366», entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.), successivamente abrogato;
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. ("falso in prospetto") e contestualmente ha inserito tale reato all'interno del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173-bis).

In seguito alla citata traslazione, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01, come precedentemente previsto dall'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61.

Le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamanti dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "false comunicazioni sociali" di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli.

L'art. 3 della legge del 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. 25-quater, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" – associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.); misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15.12.1979, n. 265 conv. con l. 6.2.1980, n. 15) – nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

L'art. 5 della legge 11 agosto 2003 n. 228, *recante* "Misure contro la tratta delle persone" ha inserito nel D.lgs. n. 231/01, l'art. 25-quinquies (delitti contro la personalità individuale) – riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) – il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione degli specifici delitti contro la personalità individuale previsti dal codice penale ed ivi indicati.

L'art. 9 della legge del 18 aprile 2005 n. 62 "Reati di abuso di mercato" ha introdotto nel D.lgs. n.231 l'art.25-sexies (Abusi di mercato), i seguenti reati presupposto: abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d. lgs. n. 58 del 1998) e manipolazione del mercato (art. 185 d. lgs. n. 58 del 1998).

La legge 9 gennaio 2006, n. 7 (articolo 8) ha introdotto nel D.lgs. n.231 con l'art. 25-quater-1, quale reato presupposto "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (art. 583-bis c.p.).

La legge 3 agosto 2007, n.123 (articolo 9) ha introdotto nel D.lgs. n.231 l'art. 25 septies concernente gli illeciti amministrativi derivanti dai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 590 e 583 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Tali reati sono stati poi ripresi dal D.Lgs. 81/2008 in particolare dall'art. 30 che indica come comportamento esimente l'adozione di un modello organizzativo conforme ai sistemi di gestione per la sicurezza richiamati dall'articolo stesso.

L'articolo 63 comma 3 del D.lgs. n.231 del 21 novembre 2007 ha inserito nel D.lgs. n.231/01 l'articolo 25-octies che inserisce anche i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di

denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

In particolare tali reati (ad eccezione del reato di ricettazione) erano già rilevanti ai fini del D.lgs. 231 ma esclusivamente se realizzati transnazionalmente (secondo l'articolo 10 della legge n.146 del 16 marzo 2006); a seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati divengono rilevanti anche su base nazionale.

Rimangono in vigore i rimanenti reati transnazionali relativi alla legge n.146 del 16 marzo 2006. per i casi di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, il riciclaggio e la tratta di emigrati.

Alle integrazioni sopra riportate, si devono aggiungere gli interventi legislativi intervenuti ad ampliare il novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti: la legge 18 marzo 2008, n. 48 ha inserito nel Decreto l'art. 24 bis i delitti informatici e il trattamento illecito di dati. A seguire con l. 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» è stato introdotto l'art. 24-ter concernente i delitti di criminalità organizzata: associazione a delinquere (art. 416 c.p.); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); tratta di persone (art. 601); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); promozione, organizzazione, finanziamento etc. dell'immigrazione clandestina (art. 12 d. lgs. n. 286/98); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d. P.R.

n. 309/90); produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 d. P.R. n. 309/90).

Dal canto suo, la l. 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», ha inserito l'art. 25-bis.1, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio", nel quale figurano quali reati presupposto della responsabilità dell'ente, le fattispecie di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); di illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.); di frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.). Inoltre, la medesima legge ha inserito nel corpo del d. lgs. n. 231/01 l'art. 25 novies, "delitti in materia di diritto d'autore", nel quale vengono ricomprese svariate violazioni in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies l. 22 aprile 1941, n. 633); la stessa legge ha viepiù emendato l'art. 25-bis d.lgs. n. 231/01, con l'inserimento della lett. f-bis, per cui tra i reati presupposto figurano anche la "contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" (art. 473 c.p.) e "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" (art. 474 c.p.) .

Ancora, la legge 3 agosto 2009, n. 116 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e di procedura penale » ha inserito, art. 25-decies (corretto a seguito dell'introduzione dei reati ambientali), "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (cfr., art. 377 bis c.p.)

L'art. 2 del D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 ha introdotto nell'ambito del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25- undecies (Reati ambientali). L'elenco di tali reati comprende:

- a) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.),
- b) danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.),
- c) reati di cui all'art.137 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;

- d) reati di cui all'art.256 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- e) reati di cui all'art.257 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;
- f) reati di cui all'art.258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- g) reati di cui agli artt.259 e 260 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;
- h) reati di cui all'art.260-bis della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- i) reati di cui all'art.279 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali;
- j) reati di cui agli artt.1, 2, 3-bis e 6 della Legge n.150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- k) reati di cui all'art.3 della Legge n.549 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- l) reati di cui agli artt.8 e 9 della Legge n.202 del 6 novembre 2007, correlati all' inquinamento provocato dalle navi.

Il D.Lgs. n. 109/2012 - pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 Agosto 2012 - amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In particolare, il provvedimento di cui all'art. 22 comma 12 bis del Testo Unico Sull'Immigrazione, prevede delle ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare nel caso in cui esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero:

- vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;
- vengano occupati minori in età non lavorativa;
- ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del Codice Penale ("...l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro")

La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene sul codice penale, principalmente:

- attraverso alcune modifiche di sostanza degli artt. 317 c.p. (concussione), 318 c.p. (corruzione cosiddetta impropria) e 322 c.p. (istigazione alla corruzione);
- mediante introduzione di due nuove fattispecie delittuose agli artt. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 346-bis (traffico di influenze illecite).

Riguardo al D.Lgs. 231/2001, la Legge 190/2012 ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- modifica dell'art.25 (ora denominato: Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) introducendo il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.)
- introduce alla nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).

La legge 15 dicembre 2014, n. 186 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 il nuovo reato presupposto di autoriciclaggio di cui all'art. 648ter.1 c.p.

La legge 28 maggio 2015 n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 i nuovi reati presupposto di inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.), disastro ambientale (art. 452quater c.p.), associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti ambientali (art. 452octies c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452sexies c.p.).

La legge del 14 giugno 2015 n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” ha modificato l’impianto sanzionatorio dei reati contro la pubblica amministrazione, ha modificato i reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) e ha introdotto la fattispecie dei “Fatti di lieve entità” (art. 2621-bis c.c.).

La legge 29 ottobre 2016 n. 199 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto, introducendo il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis c.p.

Il D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” ha riformulato il reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c. e ha introdotto il nuovo reato-presupposto dell’istigazione alla corruzione tra privati, di cui all’art. 2635-bis c.c.

Il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 “Attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006” ha modificato l’art. 25-octies del D.lgs. 231/2001, prevedendo la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote anche per la fattispecie di reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 c.p.

La legge 17 ottobre 2017 n. 161 “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” ha modificato l’art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001 introducendo i nuovi reati-presupposto del trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato e del favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato.

La legge 20 novembre 2017 n. 167 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017” ha introdotto il nuovo reato-presupposto della propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

La legge 29 dicembre 2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (c.d. “whistleblowing”) ha modificato l’art. 6 del D.lgs. 231/2001, introducendo il nuovo comma 2bis, nel quale si prevede che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano prevedere uno o più canali che consentano ai lavoratori *“di presentare, a tutela dell’interesse dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte”*.

La legge 31 gennaio 2019 n. 3 ha esteso il catalogo dei reati-presupposto, con l’introduzione del reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p. Ha inoltre inasprito le sanzioni interdittive per alcuni reati

commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ha previsto il beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive al ricorrere di determinate circostanze e ha previsto la procedibilità d'ufficio dei reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

La Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (*pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 convertendo, con emendamenti, il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" il "Decreto Fiscale"*) ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 il nuovo art. 25-quinquiesdecies, in tema di "Reati tributari",

Il Legislatore nazionale ha, dunque, deciso di inserire nel catalogo dei reati-presupposto la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti: con tale *novum* legislativo, la responsabilità amministrativa degli enti per la prima volta coinvolge la commissione di reati tributari, prevedendo per la consumazione di tali fattispecie una sanzione pecuniaria da comminare all'Ente fino a cinquecento quote.

Mentre la versione originaria dell'art. 25-quinquiesdecies introduceva tra i reati presupposto ai sensi del Decreto 231 la sola dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la versione finale convertita in legge comprende anche la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'occultamento o distruzione di documenti contabili e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

In caso di profitto di rilevante entità, la pena pecuniaria viene aumentata di un terzo.

Infine, a differenza di quanto inizialmente stabilito, il testo pubblicato prevede l'applicabilità delle misure interdittive (anche in via cautelare) in relazione ai tributari richiamati dal nuovo art. 25-quinquiesdecies: si tratta, in particolare, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In sintesi, quindi, l'elenco dei delitti tributari e sanzioni pecuniarie ricompresi nel nuovo articolo 25-quinquiesdecies ("Reati tributari"):

- a) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- b) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- c) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- d) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10;
- e) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11.

In relazione alla commissione dei seguenti delitti previsti dal D. Lgs n. 74/2000, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie.

Reati	Sanzione pecuniaria
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1)	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000 (art. 2, co. 2-bis)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1)	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l'importo	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote

non corrispondente al vero è inferiore a € 100.000 (art. 8, co. 2-bis)	
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote

Sulla base dell'art. 10 D. Lgs. n. 231/2001 che al punto 2 stabilisce che "La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille" e al punto 3 che "L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila [euro 258,23] ad un massimo di lire tre milioni [euro 1.549,37]", la sanzione pecuniaria comminata potrà andare da un minimo di euro 25.823,00 ad un massimo di euro 1.549.370,00.

Scopo e principi del Modello Organizzativo

Scopo del presente Modello è quello di costruire un sistema strutturato e organico di protocolli nonché di predisporre attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal D.Lgs. 231/2001.

Mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la conseguente proceduralizzazione delle stesse, il Modello si propone la finalità di:

- rafforzare la propria determinazione nel diffondere la cultura del rispetto delle regole e ribadire che ogni forma di comportamento illecito viene fortemente condannata da PR Italia in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati.
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di PR Italia nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito da cui può derivare non soltanto una responsabilità personale (sia essa di natura civile, penale, amministrativa, disciplinare) ma anche una responsabilità diretta in capo alla Società.

Sotto un profilo metodologico, i criteri che reggono la costruzione e l'attuazione del Modello sono:

- la mappatura delle "**aree di attività a rischio**", vale a dire quelle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- la previsione di specifici **protocolli** volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- la specificazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- l'affidamento all'**Organismo di Vigilanza** (di seguito anche "**OdV**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e destinatario delle informazioni provenienti dalle strutture della Società, di compiti di supervisione sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- l'adozione di un **sistema disciplinare**, idoneo a sanzionare la violazione delle misure indicate nel Modello;

- l'applicazione del **Codice Etico** e del **Code of Business Conduct**, che prevedono l'insieme dei principi fondamentali di comportamento della Società e dei propri dipendenti, amministratori e collaboratori nell'esercizio di tutte le attività;
- l'attività di **diffusione e formazione** a tutti i livelli delle regole comportamentali e dei protocolli istituiti.

L'art. 6 del D. Lgs 231/2001 dispone che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categorie, comunicati al Ministero della Giustizia ed approvati dallo stesso.

Per questo motivo, per la redazione del presente documento si è fatto riferimento alle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001" proposte da Confindustria, secondo l'aggiornamento redatto in data 31 marzo 2008, approvato dal Ministro della Giustizia, e l'ultimo aggiornamento redatto a giugno 2014.

Metodo di lavoro seguito per la redazione del modello

Il modello organizzativo espresso nel presente documento è stato redatto utilizzando il seguente metodo di lavoro:

- analisi dei documenti identificativi della Società: statuto, deleghe e procure, poteri di spesa, organigrammi;
- analisi dei documenti espressivi del funzionamento e controllo della Società: Procedure qualità, ambiente e sicurezza, Group Self Assessment "LSF" (*Loi de Sécurité Financière*), ecc.;
- identificazione delle aree a rischio reato, con riferimento a tutti i reati previsti dal Decreto;
- interviste ai referenti di tutte le aree aziendali, con particolare approfondimento dei processi potenzialmente a rischio;
- valutazione della gravità del rischio connesso, tenendo in considerazione le procedure ed i controlli già operativi nella Società;
- identificazione delle modalità operative per prevenire, evitare o minimizzare l'accadimento dei reati, con definizione di specifici provvedimenti (protocolli);
- condivisione dell'analisi rischi e protocolli con il Management;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione delle attività formative rivolte ai destinatari del Modello;

Destinatari del presente Modello

Il modello organizzativo espresso nel presente documento, così come il Codice Etico e il Code of Business Conduct, si applicano a tutto il personale dipendente di PR ITALIA, agli amministratori, ai sindaci ed a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ivi compresi altri collaboratori e fornitori, per le misure e le prescrizioni pertinenti all'attività con PR ITALIA.

2 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ'

Pernod Ricard Italia S.p.A., filiale del Gruppo Pernod Ricard, è il risultato dell'evoluzione e trasformazione delle Distillerie Fratelli Ramazzotti, un'azienda fondata nel 1815 e cresciuta costantemente fino a diventare leader sul mercato italiano. Nel 1985 la Ramazzotti è entrata a far parte del Gruppo Pernod Ricard, cominciando così a registrare un rapido sviluppo in Italia e, grazie alla sua rete commerciale, ha potuto portare al successo internazionale alcuni suoi brand come Amaro Ramazzotti (in Germania) e Sambuca Ramazzotti (in Canada).

A seguito delle acquisizioni di Seagram (2001), Allied Domecq (2005) e di Vin & Spirit (2008), si è ulteriormente rafforzata potendo offrire ai consumatori italiani, oltre all'Amaro Ramazzotti, i marchi Havana Club, Absolut Vodka, Chivas Regal, Ballantine's, G.H. Mumm, Malibu, Perrier-Jouët, Ricard, Wodka Wyborowa, Beefeater, Jameson, The Glenlivet

Alla data del presente documento PR Italia è una società con capitale sociale di 11.000.00 0€ sede sociale a Milano in Viale Monza 265 e stabilimento produttivo a Canelli (AT) in via Luigi Bosca 40. Ha un socio unico in quanto è partecipata al 100% da Pernod Ricard Europe, Middle East & Africa SAS ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Pernod Ricard S.A., con sede a Parigi (Francia) 5, cours Paul Ricard.

Oggetto Sociale

- a) La fabbricazione ed il commercio, anche al dettaglio e anche in qualità di agente di commercio od altra figura di intermediario, anche per mezzo di vendita per corrispondenza e/o tramite Internet, attraverso la modalità del commercio elettronico, cd. "e-commerce", di liquori, alcoli e derivati, vini e dolciari in genere, sia di produzione nazionale che estera, ed ogni operazione relativa;
- b) l'ideazione, produzione e commercializzazione in qualsiasi forma e con qualsiasi canale di prodotti attinenti all'attività di cui al precedente punto a), quali, a titolo esemplificativo, giochi, gadget, articoli di cancelleria, di cartoleria, software, stoviglie, souvenirs, abbigliamento ed oggettistica in genere, nonché lo sfruttamento commerciale di tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale connessi;
- c) le attività di promozione di merchandising legate ai prodotti di cui al punto a);
- d) la somministrazione di alimenti e bevande.

Essa potrà inoltre assumere partecipazioni (non ai fini del successivo collocamento e a condizione che la misura e l'oggetto delle eventuali partecipazioni non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dal presente statuto, ferma restando la competenza dell'assemblea per l'assunzione di partecipazioni in società od imprese che comporti una responsabilità illimitata per le obbligazioni medesime), in aziende industriali, commerciali ed immobiliari che abbiano, direttamente o indirettamente, attinenza con l'oggetto sociale e compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale o finanziaria, tanto mobiliare che immobiliare, ritenuta dall'amministrazione necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché rilasciare garanzie anche reali, fidejussioni ed avalli, anche a favore di terzi, il tutto purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico e ad eccezione di tutte le attività per le quali la legge richiede preventivamente autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in albi che non possono essere richieste successivamente e di tutte le attività per le quali la legge richiede un maggiore capitale sociale.

Allo stato di elaborazione del presente documento la società svolge tutte le attività ricomprese nell'oggetto sociale.

Corporate Governance della Società

La governance di PR Italia è basata su un modello in cui la gestione aziendale è affidata al Consiglio di Amministrazione, mentre le funzioni di vigilanza e di controllo sono attribuite al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione dei Conti.

L'Assemblea dei soci è costituita da un unico socio: Pernod Ricard Europe, Middle East & Africa SAS, ed ha i

poteri previsti dagli specifici articoli del codice civile.

Il **Consiglio di Amministrazione (CdA)** è composto da 3 (tre) Amministratori che durano in carica per tre esercizi. Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento e l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano in via tassativa all'assemblea.

Il **Presidente del CdA** ha la rappresentanza legale della Società ed è Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Al Presidente il CdA ha delegato la responsabilità sulla gestione ordinaria della società e specifici poteri straordinari.

Procure

PR Italia ha inoltre adottato un modello di governance all'interno del quale la Società per il tramite del Presidente e del CEO ha nominato alcuni procuratori conferendo loro specifici poteri per attività connesse al proprio ruolo aziendale.

L'elenco completo e i relativi documenti sono disponibili presso la sede della Società.

Il **Collegio Sindacale** è costituito da tre membri effettivi (uno dei quali con funzione di Presidente) e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea; i sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Per la revisione legale dei conti, il Socio Unico, come prescritto nello Statuto e su indicazioni del Gruppo, ha incaricato una **Società di Revisione**.

Struttura dei controlli interni alla società e Sistemi di Gestione

PR Italia adotta un'organizzazione, modalità operative e strumenti di controllo interni che agiscono per assicurare il rispetto di leggi e norme dello Stato Italiano e i regolamenti interni, sia della Società stessa, sia della Casa Madre.

PR Italia implementa da tempo un sistema di controllo interno, applicato attraverso un processo che coinvolge tutte le Business Unit del Gruppo Pernod Ricard, con lo specifico intento di garantire la conformità (compliance) del Gruppo ai requisiti della legge e per migliorare la rispettabilità e il reporting.

Questa attività di controllo denominato dal Gruppo "LSF" (*Loi de Sécurité Financière*) intende indirizzare le seguenti attività:

- identificazione e valutazione dei rischi;
- descrizione dell'ambiente di controllo;
- documentazione dei punti di controllo e l'autovalutazione (Self-Assessment);

- predisposizione di un sistema di test per valutare tramite Auditor del gruppo l'efficacia dei punti di controllo.

Oltre ai controlli e ai relativi test una volta l'anno PR Italia verifica la coerenza del sistema di autocontrollo e relativa analisi dei rischi e documentazione in sede di audit ISO 22000"

PR Italia è inoltre certificata ISO 9001, ISO 22000 ,OHSAS 18001 e ISO 14001 (quest'ultima relativa allo stabilimento di Canelli) e ciò implica un costante impegno della Società per rispettare regole e parametri contenuti nei sistemi di gestione concernenti la Qualità, la Salute & Sicurezza dei lavoratori, la sicurezza alimentare e l'Ambiente.

3 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

PR Italia è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dell'impresa, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di prevenzione della commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione di PR Italia ha deciso di svolgere un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate (tra le quali quelle dei sistemi di gestione ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001 quest'ultimo solo per Canelli) alle finalità previste dal D. Lgs. 231/2001 e, se necessario, ad integrare quanto già esistente. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di PR Italia, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati considerati nel presente documento.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per un adeguamento del proprio sistema organizzativo, gestionale e di controllo, PR Italia ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

L'analisi ha interessato tutte le attività sensibili alla commissione dei reati indicati negli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinques, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies del Decreto e negli articoli 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle prescrizioni individuate dal legislatore nel Decreto ed a quanto già indicato al capitolo 1, i punti fondamentali per la definizione del Modello possono essere così riassunti:

- mappatura delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali "sensibili", a garantire le esigenze di controllo;
- definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto (si vedano al riguardo il Codice Etico e il Code of Business Conduct, vincolanti per i comportamenti di tutti i suoi dipendenti e collaboratori), volti a definire la necessità di:
 - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - richiedere a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico e del Code of Business Conduct;
- configurazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e

nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

Aggiornamento del Modello e dei documenti allegati e/o richiamati e doveri connessi

Il presente Modello e il Codice Etico possono essere aggiornati solo mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

I documenti allegati al presente Modello e richiamati in calce all'indice devono essere gestiti in modo tale da assicurare che siano sempre disponibili in versione aggiornata.

Quindi la funzione responsabile dell'aggiornamento del singolo documento dovrà senza ritardo trasmetterne copia all'Organismo di Vigilanza per l'archiviazione.

4 PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi. Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività sono state rilevate le **procedure di gestione e di controllo già in essere** e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le integrazioni o implementazioni necessarie a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- regole comportamentali: esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- procedure: esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs. 231/2001 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame;
 - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
 - tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - chiara definizione della responsabilità delle attività;
 - esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
- suddivisione dei compiti: una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- livelli autorizzativi: chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- attività di controllo: esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, in particolare delle attività di controllo già definite nel capitolo 2.

Sono parte integrante dei principi di controllo delle attività a rischio i seguenti documenti:

- Organigramma generale
- Deleghe e procure
- Procedure ed istruzioni operative che hanno attinenza con i reati previsti dal D.Lgs 231/2001.

5 ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001, individua un ulteriore requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

Si tratta di un organismo della società, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione che, con apposita delibera, ne definisce la composizione, gli emolumenti e un budget di spesa.

Esso resta in carica per 1 (uno) anno.

I componenti dell'Organismo di vigilanza potranno essere revocati in caso di giusta causa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

I **requisiti** che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- 1. autonomia ed indipendenza:** i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda e sono in posizione tale da non configurarsi, nella loro maggioranza, come dipendenti gerarchicamente dai responsabili delle aree operative; l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff – come meglio si dirà in seguito – con il Consiglio di Amministrazione; ha poteri di ispezione, di controllo e di accesso alle informazioni aziendali rilevanti e deve essere dotato di autonomia economica per la propria attività;
- 2. molteplicità di professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. A tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
- 3. continuità di azione** sia nell'attività di vigilanza che nella costituzione di uno stabile riferimento aziendale per i destinatari del Modello.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza persone che abbiano subito sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Qualora tale accadimento insorgesse mentre la persona è in carica quale membro dell'Organismo di Vigilanza, esso costituisce causa di decadenza immediata dall'Organismo.

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata da PR ITALIA, si è ritenuto opportuno identificare tale organismo come segue:

- l'Organismo di Vigilanza, a scelta del Consiglio di Amministrazione, può avere una struttura monocratica o collegiale, entrambe le forme dovranno garantire i requisiti sopra indicati;
- Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
- l'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione di vertice e riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse ed eventuali interventi correttivi e migliorativi;
- il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto ed approvato dall'Organismo medesimo, che ne assicura l'indipendenza e l'efficace operatività. Tale regolamento prevede, come minimo:

- a) le modalità di scelta del proprio Presidente
- b) le modalità di riunione e le maggioranze necessarie per le deliberazioni;
- c) le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri e dei doveri dell'Organismo;

d) le modalità di verbalizzazione e di conservazione dei verbali delle riunioni.

Sotto questo ultimo profilo si prevede che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata mediante verbali.

Almeno una volta l'anno, l'Organismo di Vigilanza si occuperà di redigere una relazione sulle attività svolte e sull'effettività ed adeguatezza del Modello. Tale relazione sarà quindi presentata al Consiglio di Amministrazione.

Il CdA può comunque convocare in ogni momento l'OdV.

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto si ricava dal testo del D. Lgs. 231/2001, le **funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza** possono essere così schematizzate:

- **valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, ad evitare i rischi di realizzazione di reati;
- **vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito.

Ciò impone un'attività di aggiornamento del Modello sia in relazione a cambiamenti all'interno della realtà organizzativa aziendale, sia ad eventuali mutamenti del Decreto Legislativo in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato – come già ricordato – dal Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

Per **un efficace svolgimento delle predette funzioni** l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative. Esso, infatti, può:

- attivare le procedure di controllo tramite apposite disposizioni od ordini di servizio;
- effettuare sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali e, ove necessario, anche all'organo dirigente nonché ai collaboratori, consulenti esterni, ecc.;
- condurre indagini interne, e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dei modelli stessi, contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione e divulgare materiale informativo ecc...).

A tal fine l'Organismo avrà facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo;
- disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi

del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal suo Presidente.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa eventuali violazioni del Codice Etico, del Code of Business Conduct e del presente Modello. A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso.

In particolare, il comma 2-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede che i modelli organizzativi devono prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), vale a dire a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

A tal proposito, PRI, al fine di facilitare le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, garantendo nello stesso tempo la riservatezza dell'identità del segnalante, oltre al sistema di *reporting* "Speak up" previsto dalle policy del Gruppo e accessibile mediante collegamento al *link* pernodricardspeakup.ethicspoint.com, ha attivato un'apposita casella di posta elettronica accessibile soltanto all'Organismo di Vigilanza (ita-odv@pernodricard.com).

Nei confronti del segnalante è vietato qualunque atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Tutti i dipendenti, i dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza – attraverso apposita segnalazione - in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali, del Codice Etico e del Code of Business Conduct in relazione ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia ed a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante. In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;

- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e dal Code of Business Conduct e alle procedure aziendali in relazione ai reati previsti dal Decreto.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere preferibilmente effettuate in forma non anonima, per riuscire a dare seguito al meglio alla segnalazione. Comunque l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da scoraggiare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione del segnalante e tutelare la riservatezza dei fatti segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art 6.2 lett d) del D. Lgs. 231/01, l'OdV può inoltre chiedere ai Responsabili degli Uffici di inviare report sulle attività da loro svolte (tali report potranno essere richiesti per specifiche esigenze o essere report già esistenti in azienda).

6 RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI

Rilevazione delle violazioni per i lavoratori dipendenti e per i somministrati

Spetta a ciascun responsabile di ufficio di PR Italia rilevare eventuali violazioni del presente Modello, del Codice Etico e del Code of Business Conduct da parte dei dipendenti che operano nel proprio ufficio o nella propria unità organizzativa. Spetta alle Direzioni oppure al CEO in funzione della dipendenza gerarchica rilevare eventuali violazioni da parte del personale che svolga funzione di responsabile degli uffici e delle unità organizzative alle proprie dipendenze. Il verificarsi di eventi e il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti di violazione devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza.

Rilevazione delle violazioni per i collaboratori

Spetta a ciascun responsabile di ufficio e a ciascuna Direzione (incluso il CEO) rilevare eventuali violazioni del presente Modello Organizzativo, del Codice Etico e del Code of Business Conduct da parte di coloro che collaborano con il proprio ufficio o con la propria unità organizzativa (esempio: consulenti, agenti, ecc.). Il verificarsi di eventi o il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti violazione devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza.

Rilevazione delle violazioni per gli organi sociali

Eventuali violazioni al presente Modello, al Codice Etico e al Code of Business Conduct poste in essere dagli Amministratori, possono essere rilevate dall'OdV che, qualora rilevi la violazione, la segnalerà al presidente del Collegio Sindacale. Qualora la violazione fosse effettuata da membri del Collegio Sindacale, l'OdV la porterà a conoscenza dell'Assemblea dei soci per il tramite del CdA.

7 ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI

Istruttoria di segnalate violazioni per i lavoratori dipendenti

L'OdV, con l'eventuale collaborazione dell'Ufficio delle Risorse umane e/o di consulenti esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo 7, o in relazione a qualunque circostanza che dovesse essere rilevata in merito a violazioni del presente Modello Organizzativo, del Codice Etico e del Code of Business Conduct. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato di tali accertamenti o provvedimenti dal diretto interessato e – eventualmente confrontandosi con legali esterni - potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello Organizzativo, del Codice Etico e del Code of Business Conduct al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Istruttoria di segnalate violazioni per i collaboratori esterni e per gli organi sociali

L'OdV, con l'eventuale collaborazione dell'Ufficio delle Risorse umane / di consulenti esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo 7, o in relazione a qualunque circostanza che l'Organismo stesso dovesse rilevare in merito a violazioni del presente Modello Organizzativo, del Codice Etico e del Code of Business Conduct. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato dal diretto interessato di tali accertamenti e provvedimenti e – eventualmente con l'intesa con legali esterni - potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello Organizzativo, del Codice Etico e del Code of Business Conduct al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Adozione delle sanzioni e dei provvedimenti

A conclusione dell'istruttoria, l'Organismo, ove ritenga sussistente la violazione segnalata propone al CEO il provvedimento da adottare nei confronti del responsabile delle violazioni, ai sensi del successivo capitolo 9. Per l'ipotesi di violazione commessa dal CEO propone al CdA e per ipotesi di violazione commesse dal CdA o da singoli Consiglieri, al Collegio Sindacale. Nel caso di violazione commessa da membri del Collegio Sindacale, l'OdV propone i provvedimenti all'Assemblea dei Soci, per il tramite del CdA.

8 SISTEMA DISCIPLINARE

Importante per l'attuazione di quanto stabilito dal presente Modello, dal Codice Etico e dal Code of Business Conduct è l'adozione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e delle disposizioni interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico della Società, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello Organizzativo, dal Codice Etico e dal Code of Business Conduct sono assunte dall'Azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 costituiscono inoltre condotte sanzionabili:

1. le segnalazioni infondate all'OdV o ai Responsabili delle Direzioni con dolo o colpa grave;
2. gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Il sistema disciplinare viene controllato dall'Organismo di Vigilanza, che si avvale della collaborazione del Direttore delle Risorse Umane.

Spetta al Direttore delle Risorse Umane, eventualmente supportato da consulenti esterni, l'accertamento delle infrazioni al sistema disciplinare per il personale e in accordo con il CEO, l'adozione di provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni.

Il Direttore delle Risorse Umane provvede in ogni caso a riferire all'Organismo di Vigilanza in relazione alle sanzioni irrogate al personale per violazioni del Modello Organizzativo, del Codice Etico e del Code of Business Conduct.

Il presente sistema disciplinare definisce le sanzioni previste per i comportamenti tenuti dal personale dipendente, dai dirigenti, dagli amministratori, dai sindaci ed i provvedimenti nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori.

Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, non Dirigenti, in violazione delle singole regole comportamentali stabilite nel presente Modello Organizzativo, nel Codice Etico e nel Code of Business Conduct sono definiti come illeciti disciplinari. In un punto a parte sono esaminate le sanzioni a carico dei Dirigenti.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) Industria Alimentare, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito riportate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

In particolare, in applicazione del presente sistema sanzionatorio in accordo con quanto definito dallo Statuto dei Lavoratori, si prevedono per i dipendenti le seguenti sanzioni disciplinari:

Rimprovero verbale o scritto

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- violi le disposizioni interne previste (ad esempio che non osservi le disposizioni prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree di rischio individuate, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società nei confronti dei propri dipendenti.

Multa non superiore all'ammontare previsto dal CCNL dell'Industria Alimentare

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- violi più volte le disposizioni interne previste o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Società nei confronti dei propri dipendenti;

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo previsto dal CCNL dell'Industria Alimentare

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- nel violare le disposizioni interne previste o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo dell'integrità dei beni della Società.

Licenziamento per giusta causa

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto.

Provvedimenti nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente Modello Organizzativo, dal Codice Etico o dal Code of Business Conduct, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei dirigenti le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei dirigenti dell'Industria Alimentare

Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello, del Codice Etico o del Code of Business Conduct da parte degli Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio dei Sindaci che provvederà ad assumere le opportune iniziative quali la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà, per tramite del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci la quale prenderà gli opportuni provvedimenti in merito, come ad esempio la convocazione di un'assemblea straordinaria dei soci al fine di definire le misure più idonee da adottare.

Misure nei confronti di Collaboratori esterni e fornitori

Ogni grave comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico o dal Code of Business Conduct determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Nei documenti contrattuali con i collaboratori esterni e con i fornitori sono definite clausole risolutive a tale riguardo.

I collaboratori esterni e i fornitori in genere debbono accettare esplicitamente (così come i dipendenti, i Dirigenti, gli Amministratori e i Sindaci) il Modello, Codice Etico e il Code of Business Conduct.

9 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Formazione del personale e informativa a collaboratori esterni alla Società in merito al Modello e documenti collegati

PR Italia dà diffusione alla documentazione relativa al Codice Etico, al Code of Business Conduct e al Modello anche tramite la rete informatica aziendale MyPortal.

Allo scopo di sensibilizzare tutte le persone destinatarie del presente Modello sugli elementi del D. Lgs. 231/2001 e sui rischi potenzialmente presenti e sulle procedure specifiche che devono essere messe in atto per prevenire i rischi di reato, PR Italia intende attuare l'attività formativa strutturata, **sistematica e obbligatoria** di seguito descritta, che si rivolge a tutti coloro che operano in PR Italia e agiscono per conto di essa.

Formazione/informazione iniziale rivolta a tutti i dipendenti e ad altri collaboratori esterni che operano in modo continuativo con PR Italia (al momento dell'adozione del Modello e comunque per tutti i neo assunti):

- il Codice Etico
- il Code of Business Conduct
- il Modello
- l'Organismo di Vigilanza: sue attività e modalità di relazione con lo stesso
- il Sistema sanzionatorio

In caso di cambiamenti significativi, sarà predisposta una nota di aggiornamento; in ogni caso ogni due anni, consegna di una nota di richiamo sul tema Codice Etico, Code of Business Conduct e Modello Organizzativo.

Formazione rivolta al CEO, alle Direzioni, ai Responsabili degli uffici e al personale operante nelle aree sensibili (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neo assunti):

- introduzione al D.Lgs.231/2001
- il Codice Etico
- il Code of Business Conduct
- il Modello Organizzativo
- risultato dell'analisi dei rischi: aree identificate
- protocolli definiti
- sistema sanzionatorio
- attività dell'Odv e modalità di relazione con lo stesso
- il ruolo del management

Successivamente, con cadenza annuale, è previsto un intervento di aggiornamento che tratta i seguenti argomenti:

- eventuali aggiornamenti apportati al Modello Organizzativo
- conseguente modifica di Procedure/protocolli
- sintesi dei risultati delle attività di vigilanza
- confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni.

La presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata, per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero.

A fine corso, ai partecipanti viene somministrato un test per la verifica del livello di apprendimento. A chi avesse sbagliato alcune risposte sarà data spiegazione degli errori commessi. Anche questa attività viene documentata.

Tutta l'attività formativa viene erogata da esperti in materia e gestita dall'Human Resource Director direttamente o per il tramite dei suoi collaboratori.

Parte Speciale

10 INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DELLE AREE DI RISCHIO SUSCETTIBILI DI REATO

Il presente paragrafo ha l'obiettivo di individuare ed analizzare le aree di rischio che sono suscettibili di reati previsti dal D.lgs 231/2001 all'interno di PR Italia.

I reati citati dal D.Lgs. 231/01, quando ritenuti potenzialmente commettabili, sono associati allo scenario che si realizzerebbe e alle figure della Società che potrebbero essere coinvolte. A questo riguardo è individuato il responsabile dell'area ma si intendono inclusi anche tutti i collaboratori che operano sotto la sua direzione.

Per ogni fattispecie di reato vengono quindi definiti i principi di controllo da seguire per non incorrere negli illeciti individuati dal D.Lgs. 231/01, illustrando così i principi generali a cui le figure coinvolte devono attenersi per una corretta applicazione del Modello.

Gli aspetti operativi (protocolli) conseguenti all'applicazione di tali principi, ove necessario, trovano riscontro, in modo maggiormente dettagliato, nelle procedure aziendali. Queste ultime saranno redatte a cura dei rispettivi Responsabili in termini coerenti con l'attuale disciplina generale in materia di "Gestione delle Procedure", salvo il dovere di informazione all'Organismo di Vigilanza.

CoDi fa riferimento ai Direttori che fanno parte del Comitato di Direzione della Società.

CoDi -1 fa riferimento ai soggetti che rispondono direttamente ai CO-DI.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee. (316 ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con artifici o raggiri si ottengano contributi, finanziamenti e mutui agevolati concessi da un ente pubblico Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (640 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con artifici o raggiri si induca taluno in errore procurando a sé (o ad altri) un ingiusto profitto con danno a terzi.	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee. (316 ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.) I reati potrebbero verificarsi nel caso di richiesta e ottenimento di contributi, finanziati direttamente (tramite contributi di Stato, Regione, ...) sia indirettamente tramite Inail ed associazioni come Fondimpresa. Allo stato attuale non vi sono evidenze di contributi di altra natura (ma non possono essere esclusi) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (640 c.p.) Tale reato potrebbe verificarsi se Pernod Ricard comunicasse dei dati non corretti modificando (o facendo modificare da fornitori) le informazioni destinate per esempio ad enti di controllo (Arpa, Inps) Ministero sviluppo (per concorsi a premi) e dati per aver l'esenzione delle garanzie per prodotti in deposito	HR Director CFO Head of Legal Direzioni (CoDi) / Responsabili uffici (CoDi-1) coinvolti

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee. (316 ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.)

Per evitare il prodursi di tali comportamenti devono essere innanzitutto attuati i seguenti principi di controllo che impongono al CEO, alle Direzioni, ai responsabili ed ai loro collaboratori di:

- evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi
- garantire la disponibilità (traccia scritta), l'integrità, la veridicità delle informazioni
- mantenere traccia scritta delle decisioni intraprese e delle informazioni trasmesse

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra tutte le dichiarazioni necessarie per la richiesta di contributi di qualunque natura per la loro rendicontazione e per la successiva erogazione, devono essere sottoscritte e motivate:

- i Direttori verificano la documentazione tecnica ed economica redatta dal proprio ufficio per presentare la domanda di contributo/erogazione di finanziamento apponendo la propria firma e richiedono agli uffici competenti le ulteriori informazioni/documenti occorrenti. Nel caso di formazione il contenuto del corso deve essere validato dalle funzioni coinvolte con la Direzione HR.

Il CFO raccoglie eventuali documenti amministrativi richiesti e, dopo aver sentito

- l'Head of Legal e l'Head of Administration, attesta che i requisiti per la percezione dei contributi siano conformi, apponendo la propria firma. Nel caso di corso di formazione, la Direzione HR verifica il materiale del corso prima di essere inviato all'ente formatore e, successivamente, ne verifica la corretta erogazione (come modalità e contenuto).
- Il CEO/ Legale rappresentante autorizza la richiesta di partecipazione / erogazione firmandola e quindi attestando la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni utilizzate per ottenere l'erogazione richiesta
- Infine le singole Direzioni archiviano la documentazione. Nel caso di corsi finanziati, copia del corso viene inoltre conservata presso la Direzione HR
- la dichiarazione di cui alla lettera c) deve essere presentata all'OdV in occasione della prima riunione prevista immediatamente successiva alla richiesta di attività finanziata

In aggiunta il Collegio Sindacale effettua le proprie verifiche sui contributi ricevuti all'interno dei propri compiti di controllo, in parallelo alle verifiche effettuate dai revisori e alle eventuali ispezioni di auditor del gruppo

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (640 c.p.)

Per ridurre il rischio della commissione del reato in oggetto, Pernod Ricard ha inoltre previsto:

- di inserire nel proprio codice etico espliciti riferimenti a norme di comportamento da tenersi con la Pubblica Amministrazione
- che il processo di comunicazione di dati aziendali ad enti di controllo debba in ogni caso avvenire solo dopo l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio competente e, dove possibile, anche con l'esplicito avallo del Direttore della funzione. Nel caso specifico di comunicazione aventi come riferimento temi ambientali il responsabile dell'ufficio (Plant Director) si farà carico di far validare / firmare la

documentazione al BU Ramazzotti Director. Nel caso di esplicito riferimento al Legale rappresentante, il Plant Director, previa autorizzazione del BU Ramazzotti Director, farà firmare al CEO la documentazione.

- la rendicontazione annuale da parte di ciascun responsabile di ufficio delle informazioni / tipo documentazioni condivise con gli enti di controllo e una loro dichiarazione di essersi attenuti al rispetto delle norme vigenti, del Codice Etico e del Code of Business Conduct
- di approntare per i contrassegni un sistema di verifica del rispetto delle condizioni per l'esenzione della fideiussione sui prodotti detenuti in deposito
- di definire regole di comportamento rispetto all'attività relativa ai rapporti istituzionali e di condividere all'interno di un documento ufficiale i risultati di ogni incontro dei responsabili aziendali e del Vice presidente con le Istituzioni. Tale documento viene inviato al Presidente del CdA e CEO e da lui distribuito al CdA ed eventualmente al CoDi.

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (316 bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate	Tale reato potrebbe prodursi nel caso di effettuazioni di spese per acquisto di beni o servizi non riferibili alla corretta destinazione d'uso dopo aver ricevuto somme a titolo di contributo/finanziamento per attività formative, progetti o acquisto di beni	HR Director CFO Head of Legal Direzioni (CoDi) / Responsabili uffici coinvolti (CoDi-1)
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio: Per evitare il prodursi di tali comportamenti devono essere innanzitutto attuati i seguenti principi di controllo che impongono al CEO, alle Direzioni, ai responsabili (CODI-1) ed ai loro collaboratori di: 1. evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi 2. garantire la disponibilità (traccia scritta), l'integrità, la veridicità delle informazioni 3. mantenere traccia scritta delle decisioni intraprese e delle informazioni trasmesse Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra: Deve sussistere corrispondenza tra la destinazione d'uso dei fondi erogati/ricevuti e le voci di spesa corrispondenti alla richiesta fatta. In particolare tutti i costi sostenuti a fronte dei contributi o le spese per l'acquisto di beni o di servizi finanziati con fondi pubblici:		

- devono essere rendicontate con codice univoco corrispondente al contributo
- il responsabile di funzione incaricato/Direttore deve firmare le fatture per accettazione del servizio / bene ricevuto e indicare il codice del finanziamento
- l'Head of Administration
 - verifica la presenza del finanziamento/contributo indicato e della relativa capienza,
 - provvede a far firmare al CFO la fattura per approvazione (in sua mancanza CEO)
 - inserisce a sistema il codice contributo / finanziamento, funzionale alla creazione di reporting

La verifica della corretta imputazione dei costi sostenuti al contributo / finanziamento può essere effettuata dall'OdV così come anche il Collegio Sindacale effettua le proprie verifiche sui contributi ricevuti all'interno dei propri compiti di controllo, in parallelo alle verifiche effettuate dai revisori e alle eventuali ispezioni di auditor del Gruppo.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

Reato	Aree/processi a rischio	IT manager
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art.491 bis c.p.) - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615 ter c.p.) - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.) - Diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi per danneggiare o interrompere sistemi informatici o telematici (art 615 quinquies c.p.) - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art 617 quater c.p.) - Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche art 617 quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)	Il 491 bis Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria potrebbe prodursi nel caso di alterazione intenzionale del contenuto o della data di documenti interni di particolare importanza che potrebbero essere usati come prova. Anche se PRI si è dotata degli strumenti per effettuare l'Archiviazione Ottica Sostitutiva, l'attività ad oggi non è stata avviata formalmente. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615 ter c.p.) e detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art	IT manager CEO HR Director CFO Direzioni (CoDi)

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato od altro ente pubblico (art.635 ter c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635 quater c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635 quinquies c.p.) - Frode informatica del certificatore di firma elettronica - (art.640 quinquies c.p.)	617 quater c.p.) Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche art 617 quinquies c.p.). Potrebbero essere potenzialmente possibili tramite l'analisi degli accessi alla rete e tramite l'analisi accesso e navigazione in internet Il rischio della commissione di tali reati è presente seppur in modo estremamente marginale. Per gli altri reati il rischio è nullo.	
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio: Considerata la peculiarità dei reati informatici e la loro marginale applicabilità per la Società, si è deciso di adottare oltre ai protocolli atti a ridurre il rischio specifico anche alcune prassi operative etiche e di maggior tutela aziendale, seppur non di diretta riconducibilità con il D.Lgs.231/01. Nel caso di avvio della procedura ed adozione dell'Archiviazione Ottica sostitutiva per fatture e/o altri documenti societari (libro giornale, ...) PRI prenderà in considerazione le misure necessarie volte alla conservazione e alla sicurezza dei dati contenuti. In particolare l'azienda si è dotata di procedure atte a normare il comportamento degli utilizzatori (Policy per utilizzo email ed internet e per la gestione password e i salvataggi). Inoltre PRI • vieta la trasmissione a terzi di codici utili per l'accesso a sistemi informatici o telematici e all'utilizzo di codici abusivamente procurati. prevede che non siano conservati più di 30 giorni i dati relativi al comportamento degli utenti in internet. Viceversa non vengono monitorati gli accessi in rete degli utenti mentre quelli degli amministratori di sistema vengono monitorati, scaricati in apposito file, masterizzati e conservati in cassaforte.		

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)

Reato	Aree/processi a rischio
- Associazione per delinquere (art 416 c.p.) - Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art.416 e art. 600) - Associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone (art.416 e art. 601 c.p.) - Associazione per delinquere finalizzata all'acquisto e all'alienazione di schiavi (art. 416 e art. 602 c.p.) - Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) - Scambio elettorale politico-mafioso (art.416 ter c.p.) - Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 416 bis e art 630 c.p.) - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (artt.73 e 74 DPR 309 del 1990) - Associazione finalizzata alla fabbricazione e traffico di armi ed esplosivi (art.416 c.p. e art.2 L. 110 del 18 aprile 1975)	N/A. Seppur PR Italia sviluppi parte del proprio business presso attività legate ai locali notturni che possono essere oggetto di attenzioni della criminalità organizzata, tale reato è escludibile per la forte regolamentazione contenuta nelle policy, nel Codice Etico e nel Code of Business Conduct oltre che grazie al tipo di compagine societaria e alla solidità economica della società e del gruppo.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25)

Reato	Aree/processi a rischio
Concussione (art.317 c.p.) La legge 190/2012 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13.11.2012 n. 265) ha radicalmente cambiato la fisionomia del reato prevedendo che lo stesso possa essere compiuto solo dal pubblico ufficiale e non già anche (come era previsto prima della predetta riforma) dall'incaricato di un pubblico servizio. Non si rilevano per tanto situazioni ove il reato possa realizzarsi.	N/A Per l'attività di PRI non si rilevano situazioni in cui il personale svolga ruoli di Pubblico ufficiale.

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318. c.p.) Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per se o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi ne accetta la promessa, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) Il reato si configura nella condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La stessa pena si applica, in base al secondo comma della disposizione, al privato che indebitamente dà o	Tali reati potrebbero aver luogo • con le autorità pubbliche o soggetti incaricati di pubblico servizio - o con loro intermediari - per es.: ○ Ispettorato del lavoro / INPS/ INAIL, Direzione Provinciale del lavoro ○ Carabinieri NAS-NOE ○ Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ○ Ufficio Dogane ○ ASL /ARPA con lo scopo di evitare denunce e sanzioni a carico della Società in caso di illecito/non conformità • nella richiesta di contributi / finanziamenti ad enti pubblici, anche nel rapporto con i loro intermediari • (§) il reato di corruzione potrebbe avere luogo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nella seguente attività a rischio: la richiesta di erogazione di servizio dedicato di risposta a chiamate d'emergenza, mediante collegamento dell'impianto di allarme alle utenze telefoniche indicate, in caso di incidenti presso lo Stabilimento di Canelli, tramite collegamento allarme telefonico e vigilanza periodica. Il servizio, richiesto ai Vigili del Fuoco di Asti personale volontario della sede distaccata di Canelli, viene infatti remunerato tramite una donazione (definita di "modico valore" per Pernod	CEO CFO Head of Supply Chain and Procurement BU Ramazzotti Director HR Director RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) Plant Director

promette il denaro o altro vantaggio patrimoniale all'intermediario. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.	Ricard Italia) avente ad oggetto attrezzatura/strumentazione nuova (acquistata appositamente su richiesta dei volontari) e con destinazione d'uso esclusivo da parte del Distaccamento di Canelli.	
(§) In quanto attività a rischio 231, per la sua realizzazione dovranno essere implementate da Pernod Ricard Italia le seguenti azioni: (i) l'ottenimento e/o il rinnovo di autorizzazioni/certificazioni/collaudi e simili in cui i VVFF hanno un ruolo primario nell'ambito del corrispondente procedimento amministrativo; (ii) i servizi ricevuti dai VVFF come quello descritto nel riepilogo del contesto; (iii) le eventuali attività istruttorie di responsabilità dei VVFF connesse a procedimenti di natura pubblica, incluse le eventuali indagini connesse ad incidenti o quasi incidenti; (iv) (più correttamente tra le modalità realizzative connesse alle precedenti) le donazioni, i contributi e altre liberalità a favore di enti/soggetti pubblici. e Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio: (i) la comunicazione preventiva all'Organismo di Vigilanza dell'intento di liberalità a vantaggio di enti/soggetti pubblici con indicazione del valore economico; (ii) l'inoltro di copia del verbale di "Presenza in consegna e accettazione" firmato dal donatario e di eventuale ulteriore documentazione di supporto (es. scrittura privata); (iii) l'ottenimento e/o il rinnovo di autorizzazioni/certificazioni/collaudi e simili in occasione dello specifico evento; (iv) gli eventuali incidenti o quasi incidenti di rilievo inerenti la sicurezza dello stabilimento di Canelli; (v) il report periodico dell'auditor terzo incaricato delle verifiche connesse all'ottenimento/mantenimento delle certificazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (OHSAS 18001) e di sicurezza ambientale (es. ISO 14001).		

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Per evitare il prodursi di tali reati è fatto divieto ad amministratori, dipendenti, sindaci e collaboratori di:

- a) elargire o promettere somme di denaro o qualsiasi utilità a funzionari della Pubblica Amministrazione o a loro familiari e a funzionari pubblici di Enti erogatori di fondi senza giustificativi e comunque non riconducibili alla propria prestazione professionale;
- b) offrire regali o conferire beni (fatta eccezione per le normali pratiche commerciali o di cortesia), a funzionari pubblici, o a loro familiari, o a professionisti che operano per conto della Pubblica Amministrazione, allo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi trattamento di favore a vantaggio di Pernod Ricard per qualunque tipo relazione con la Pubblica Amministrazione, ivi comprese le visite ispettive. Ciò non può essere eluso ricorrendo a terzi;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti menzionati al punto a), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b), ad esempio mediante assunzione di persone che non possiedono i requisiti necessari per la mansione o comunque non necessari a Pernod Ricard.

Nei casi contemplati ai punti a), b) e c), è sempre richiesta la previa approvazione della funzione competente – salvo che il regalo abbia un valore minimo, come nel caso di calendari, penne, cappellini con il logo di Pernod Ricard - e non sono mai ammessi regali o beni superiori al valore di Euro 150.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- Nessun tipo di pagamento può esser effettuato a funzionari pubblici con denaro contante o altre utilità non dovute.
- Non deve essere resa possibile la creazione di fondi occulti, utilizzabili con finalità di corruzione
- Non deve essere possibile il pagamento di fatture se non a fronte di beni o prestazioni erogate salvo possibili deroghe su acconti adeguatamente autorizzate
- PRI si è inoltre dotata di una specifica procedura degli acquisti (DIPR0102) e di un albo fornitori comprensivo dei fornitori di marketing e professionisti. In caso di scelta di fornitori al di fuori dell'albo per importi superiori a 5000€, anche se la spesa è ricompresa nei limiti autorizzativi, la scelta dovrà essere giustificata e documentata dal direttore di funzione al CFO (o del CEO, in caso di scelta da parte del CFO)
- Nel caso di prestazioni professionali o di consulenza per importi superiori a 5.000€, il responsabile della funzione/ Direttore deve inoltre confermare, dettagliandola in modo adeguato, l'avvenuta prestazione professionale. Tale dichiarazione dovrà essere presentata al CFO (o al CEO se il richiedente è il CFO) che, fatte le opportune verifiche e controfirmata la dichiarazione, autorizzerà al pagamento.
- I fornitori di Pernod Ricard si impegnano a rispettare il Modello, il Code of Business Conduct e le previsioni del D.Lgs. 231/2001, conformemente alla "Procedura Acquisti" attualmente vigente.
- Il processo di assunzione del personale è regolato dalle procedure aziendali (Selezione ed Assunzione del Personale DPPR0304) che ne definiscono l'intero processo. All'interno della procedura sono ben evidenziate la motivazione di necessità della ricerca, il rispetto ed adeguatezza del candidato ai requisiti richiesti in fase di inizio del processo di assunzione e il motivo di scelta del candidato rispetto ad altri.

La procedura si preoccupa inoltre di normare anche il processo semplificato di selezione degli Stage, dei contratti a progetto e il passaggio degli stessi a contratti a tempo indeterminato, sempre nell'ambito dei parametri e requisiti richiesti per la figura ricercata.

Per i rischi relativi al punto di visite Ispettive di enti pubblici (Guardia di Finanza, Polizia tributaria, enti previdenziali, Ispettorato del lavoro, ARPA) e visite

ispettive da parte della PA per eventuali contributi/ erogazioni rilasciati a PRI i rapporti con gli organi pubblici di controllo devono essere gestiti in modo uniforme per tema di ispezione.

In particolare:

- in caso di Ispezioni di GdF, Polizia Tributaria, Ministero Finanze viene designato un unico responsabile interno, l'Head of Administration;
- In caso di ispezioni su ambiti di amministrazione del personale viene designato il HR Director;
- in caso di ispezioni su ambiti afferenti alla salute e sicurezza dei lavoratori viene designato come responsabile il RSPP. Il responsabile sopra indicato potrà, a Sua discrezione, richiedere il supporto di collaboratori o di altri uffici.

In ogni caso il responsabile è incaricato di compilare, con l'eventuale supporto di altri uffici, una scheda, detta "Rapporto di Visita" che integri il verbale ispettivo e commenti in dettaglio l'operazione. Tale verbale ispettivo verrà condiviso con il proprio Direttore.

Copia del rapporto di visita e dei documenti contenenti successivi aggiornamenti, deve essere inviato, subito dopo la compilazione, all'Organismo di Vigilanza, il quale dovrà controllarne il contenuto.

Per i rischi relativi alle ispezioni in materia ambientale o di sicurezza sul lavoro presso il sito di Canelli o aventi come ambito le accise e i contrassegni:

- in caso di visite ispettive deve essere redatta dal Plant Director una scheda, detta "Rapporto di Visita" che integri il verbale ispettivo e commenti le operazioni svolte e deve essere portata a conoscenza del BU Ramazzotti Director.

La compilazione del Rapporto di visita per ispezioni durature potrà essere effettuata dopo il periodo di ispezione (se inferiore a 15 giorni) oppure in caso di ispezione più lunga ogni 15 giorni.

Anche in questo caso copia del rapporto di visita e dei documenti contenenti successivi aggiornamenti, deve essere inviato, subito dopo la compilazione, all'Organismo di Vigilanza, il quale dovrà controllarne il contenuto.

Pernod Ricard Italia inoltre definito regole di comportamento esplicite rispetto all'attività relativa ai rapporti istituzionali in un'apposita policy ("Rapporti e regole di comportamento con Pubblica Amministrazione e Istituzioni"), che indica le funzioni della Società responsabili della gestione dei rapporti con i vari enti pubblici e i processi che devono essere osservati nella gestione di tali rapporti.

Pernod Ricard Italia ha inoltre previsto di condividere all'interno di un documento ufficiale i risultati di ogni incontro dei responsabili aziendali con le Istituzioni. Tale documento verrà condiviso con il Presidente del CdA e CEO e da lui distribuito al CdA ed eventualmente al CoDi.

L'Organismo di Vigilanza deve essere sempre informato di qualsivoglia regalia ed omaggio effettuati nei confronti della pubblica amministrazione o di suoi intermediari.

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322 bis c.p.)	Il Reato non si ritiene applicabile nel caso di Peculato e Concussione perché Pernod Ricard e persone di Pernod Ricard non svolgono, ad oggi, ruoli di membri / funzionari della Comunità Europea o funzionari di Stati Esteri Per quanto attiene alla corruzione ed istigazione alla corruzione di ruoli di membri / funzionari della Comunità Europea il reato potrebbe avvenire nella richiesta di contributi / finanziamenti a enti pubblici per ottenere l'erogazione di fondi non dovuti (es: formazione) o nelle visite di accertamento Ad oggi non si ravvedono rischi di corruzione di funzionari di Stati Esteri in quanto Pernod Ricard non opera direttamente all'estero (infatti la linea dei prodotti Ramazzotti opera con l'Estero tramite modalità Ex works che prevede la responsabilità dei distributori dal momento del prelievo della merce presso il magazzino PRI)	CEO CFO BU Ramazzotti Director HR Director Head of Supply Chain and Procurement Altre direzioni coinvolte (CoDi)
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio: Per evitare il prodursi di tali reati è fatto divieto ad amministratori, dipendenti, sindaci e collaboratori di: a) elargire o promettere somme di denaro o qualsiasi utilità a membri / funzionari della Comunità Europea o a funzionari di Stati Esteri oppure a loro familiari senza giustificativi e comunque non riconducibili alla propria prestazione professionale; b) offrire regali o conferire beni (fatta eccezione per le normali pratiche commerciali o di cortesia), a membri / funzionari della Comunità Europea o a funzionari di Stati Esteri, o a loro familiari, o a professionisti che operano per conto della Comunità Europea, allo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi trattamento di favore a vantaggio di Pernod Ricard per qualunque tipo relazione con la Comunità Europea, ivi		

comprese le visite ispettive. Ciò non può essere eluso ricorrendo a terzi;

c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti menzionati al punto a), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b), ad esempio mediante assunzione di persone che non possiedono i requisiti necessari per la mansione o comunque non necessari a Pernod Ricard.

Nei casi contemplati ai punti a), b) e c), è sempre richiesta la previa approvazione della funzione competente – salvo che il regalo abbia un valore minimo, come nel caso di calendari, penne, cappellini con il logo di Pernod Ricard - e non sono mai ammessi regali o beni superiori al valore di Euro 150.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- Nessun tipo di pagamento può esser effettuato a membri / funzionari della Comunità Europea o a funzionari di Stati Esteri funzionari/membri della Comunità Europea con denaro contante o altre utilità non dovute.
- Non deve essere resa possibile la creazione di fondi occulti, utilizzabili con finalità di corruzione
- Non deve essere possibile il pagamento di fatture se non a fronte di beni o prestazioni erogate salvo possibili deroghe su acconti adeguatamente autorizzate
- PRI si è inoltre dotata di una specifica procedura degli acquisti (DAPR0601) e di un albo fornitori comprensivo dei fornitori di marketing e professionisti. In caso di scelta di fornitori al di fuori dell'albo per importi superiori a 5000€, anche se la spesa è ricompresa nei limiti autorizzativi, la scelta dovrà essere giustificata e documentata dal direttore di funzione al CFO (o del CEO, in caso di scelta da parte del CFO)
- Nel caso di prestazioni professionali o di consulenza per importi superiori a 5.000€, il responsabile della funzione/ Direttore deve inoltre confermare, dettagliandola in modo adeguato, l'avvenuta prestazione professionale. Tale dichiarazione dovrà essere presentata al CFO (o al CEO se il richiedente è il CFO) che, fatte le opportune verifiche e controfirmata la dichiarazione, autorizzerà al pagamento.
- Il processo di assunzione del personale è regolato dalle procedure aziendali (Selezione ed Assunzione del Personale DPPR0304) che ne definiscono l'intero processo. All'interno della procedura sono ben evidenziate la motivazione di necessità della ricerca, il rispetto ed adeguatezza del candidato ai requisiti richiesti in fase di inizio del processo di assunzione e il motivo di scelta del candidato rispetto ad altri. La procedura si preoccupa inoltre di normare anche il processo semplificato di selezione degli Stage, dei contratti a progetto e il passaggio degli stessi a contratti a tempo indeterminato, sempre nell'ambito dei parametri e requisiti richiesti per la figura ricercata.

Per i rischi relativi a visite ispettive da parte della Comunità Europea per eventuali contributi/ erogazioni rilasciati a Pernod Ricard:

- i rapporti con gli organi pubblici di controllo devono essere gestiti in modo unitario; a tal proposito, un responsabile interno, nella figura della Direzione Amministrazione, è incaricato di compilare con il supporto degli altri uffici interessati e a firma congiunta una scheda, detta "Rapporto di Visita" che integri il verbale ispettivo e commenti in dettaglio l'operazione. Il Rapporto di Visita deve essere inviato, subito dopo la compilazione, all'Organismo di Vigilanza, il quale dovrà controllarne il contenuto.

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (ad es. magistrati, cancellieri...).	Tale reato potrebbe prodursi in caso di procedimenti giudiziari che possono vedere coinvolta la Società per: • contenziosi con dipendenti, collaboratori • contenziosi con fornitori • contenziosi in merito a opere • contenziosi con clienti • contenzioso con agenti • reati societari • contenziosi con la P.A. per qualsiasi ragione. Il rischio di commissione del reato è marginale	CEO CFO BU Ramazzotti Director HR Director Head of Supply Chain and Procurement Altre direzioni coinvolte Head of Legal
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio: Nell'ambito di eventuali procedimenti giudiziari è fatto divieto in particolare di: a) elargire somme di denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; b) offrire regali o conferire beni, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a loro familiari, allo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi trattamento di favore a vantaggio di Pernod Ricard Italia. Ciò non può essere eluso ricorrendo a terzi; c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria o loro familiari, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b); d) nessun tipo di pagamento può esser effettuato ai funzionari indicati al punto a) con denaro contante o altre utilità non dovute Nei casi elencati ai punti a), b) c) e d), è sempre richiesta la previa approvazione della funzione competente – salvo che il regalo abbia un valore minimo, come nel caso di calendari, penne, cappellini con il logo di Pernod Ricard - e non sono mai ammessi regali o beni superiori al valore di Euro 150. • Per garantire il rispetto di tali principi: • Nessun tipo di pagamento può esser effettuato a magistrati, dipendenti o funzionari degli uffici del tribunale • Non deve essere resa possibile la creazione di fondi occulti, utilizzabili con finalità di corruzione • Non deve essere possibile il pagamento di fatture se non a fronte di beni o prestazioni erogate salvo possibili deroghe su acconti		

adeguatamente autorizzate

- PRI si è inoltre dotata di una specifica procedura degli acquisti (DIPR0102) e di un albo fornitori comprensivo dei fornitori di marketing e professionisti. In caso di scelta di fornitori al di fuori dell'albo per importi superiori a 5000€, anche se la spesa è ricompresa nei limiti autorizzativi, la scelta dovrà essere giustificata e documentata dal direttore di funzione al CFO (o del CEO, in caso di scelta da parte del CFO)
- Nel caso di prestazioni professionali o di consulenza per importi superiori a 5.000€, il responsabile della funzione / Direttore deve inoltre confermare, dettagliandola in modo adeguato, l'avvenuta prestazione professionale. Tale dichiarazione dovrà essere presentata al CFO (o al CEO se il richiedente è il CFO) che, fatte le opportune verifiche e controfirmata la dichiarazione, autorizzerà al pagamento.
- Il processo di assunzione del personale è regolato dalle procedure aziendali (Selezione ed Assunzione del Personale DPPR0304) che ne definiscono l'intero processo. All'interno della procedura sono ben evidenziate la motivazione di necessità della ricerca, il rispetto ed adeguatezza del candidato ai requisiti richiesti in fase di inizio del processo di assunzione e il motivo di scelta del candidato rispetto ad altri. La procedura si preoccupa inoltre di normare anche il processo semplificato di selezione degli Stage, dei contratti a progetto e il passaggio degli stessi a contratti a tempo indeterminato, sempre nell'ambito dei parametri e requisiti richiesti per la figura ricercata.
- I verbali processuali devono essere sottoposti al controllo dell'Organismo di Vigilanza, che si occuperà di rilevare eventuali anomalie nel procedimento adottato

Reato	Aree/processi a rischio
Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater comma 1c.p.) Il testo recita: salvo che il fatto costituisca più grave reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Non essendo ipotizzabile che alcun esponente aziendale della Società assuma tale veste il rischio di commissione del reato può quindi essere escluso.	N/A

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
Induzione indebita a dare o promettere utilità (319- quater comma 2 c.p.) Il testo recita: nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.	Tali reati potrebbero aver luogo • con le autorità pubbliche o soggetti incaricati di pubblico servizio per es: - Ispettorato del lavoro / INPS/ INAIL, - Direzione Provinciale del lavoro - Carabinieri NAS-NOE - Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate - Ufficio Dogane - ASL /ARPA con lo scopo di evitare denunce e sanzioni a carico della Società in caso di illecito/non conformità • nella richiesta di contributi / finanziamenti ad enti pubblici	CEO CFO Head of Procurement & Supply Chain; BU Director HR Director RSPP Plant Director
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio: Per evitare il prodursi di tali reati è fatto divieto ad amministratori, dipendenti, sindaci e collaboratori di: a) elargire o promettere somme di denaro o qualsiasi utilità a funzionari della Pubblica Amministrazione o a loro familiari e a funzionari pubblici di Enti erogatori di fondi senza giustificativi e comunque non riconducibili alla propria prestazione professionale; b) offrire regali o conferire beni (fatta eccezione per le normali pratiche commerciali o di cortesia), a funzionari pubblici, o a loro familiari, o a professionisti che operano per conto della Pubblica Amministrazione, allo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi trattamento di favore a vantaggio di Pernod Ricard per qualunque tipo relazione con la Pubblica Amministrazione, ivi comprese le visite ispettive. Ciò non può essere eluso ricorrendo a terzi; c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti menzionati al punto a), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b), ad esempio mediante assunzione di persone che non possiedono i requisiti necessari per la mansione o comunque non necessari a Pernod Ricard. Nei casi contemplati ai punti a) b) e c), è sempre richiesta la previa approvazione della funzione competente – salvo che il regalo abbia un valore minimo, come nel caso di calendari, penne, cappellini con il logo di Pernod Ricard - e non sono mai ammessi regali o beni superiori al valore di Euro		

150.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- Nessun tipo di pagamento può esser effettuato a funzionari pubblici con denaro contante o altre utilità non dovute.
- Non deve essere resa possibile la creazione di fondi occulti, utilizzabili con finalità di corruzione
- Non deve essere possibile il pagamento di fatture se non a fronte di beni o prestazioni erogate salvo possibili deroghe su acconti adeguatamente autorizzate
- Pernod Ricard Italia si è inoltre dotata di una specifica procedura degli acquisti (DIPR0102) e di un albo fornitori comprensivo dei fornitori di marketing e professionisti. In caso di scelta di fornitori al di fuori dell'albo per importi superiori a 5000€, anche se la spesa è ricompresa nei limiti autorizzativi, la scelta dovrà essere giustificata e documentata dal direttore di funzione al CFO (o del CEO, in caso di scelta da parte del CFO)
- Nel caso di prestazioni professionali o di consulenza per importi superiori a 5.000€, il responsabile della funzione/ Direttore deve inoltre confermare, dettagliandola in modo adeguato, l'avvenuta prestazione professionale. Tale dichiarazione dovrà essere presentata al CFO (o al CEO se il richiedente è il CFO) che, fatte le opportune verifiche e controfirmata la dichiarazione, autorizzerà al pagamento.
- Il processo di assunzione del personale è regolato dalle procedure aziendali (Selezione ed Assunzione del Personale DPPR0304) che ne definiscono l'intero processo. All'interno della procedura sono ben evidenziate la motivazione di necessità della ricerca, il rispetto ed adeguatezza del candidato ai requisiti richiesti in fase di inizio del processo di assunzione e il motivo di scelta del candidato rispetto ad altri. La procedura si preoccupa inoltre di normare anche il processo semplificato di selezione degli Stage, dei contratti a progetto e il passaggio degli stessi a contratti a tempo indeterminato, sempre nell'ambito dei parametri e requisiti richiesti per la figura ricercata.

Per i rischi relativi al punto di visite Ispettive di enti pubblici (Guardia di Finanza, Polizia tributaria, enti previdenziali, Ispettorato del lavoro, ARPA) e visite ispettive da parte della PA per eventuali contributi/ erogazioni rilasciati a PRI i rapporti con gli organi pubblici di controllo devono essere gestiti in modo uniforme per tema di ispezione.

In particolare:

- in caso di Ispezioni di GdF, Polizia Tributaria, Ministero Finanze viene designato un unico responsabile interno: Head of Administration
- In caso di ispezioni su ambiti di amministrazione del personale viene designato l'HR Director;
- in caso di ispezioni su ambiti afferenti la salute e sicurezza dei lavoratori viene designato come responsabile il RSPP Il responsabile sopra indicato potrà, a Sua discrezione, richiedere il supporto di collaboratori o di altri uffici.

Falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori bollati (art.25-bis)

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate ; (art. 453 c.p.) - Alterazione di monete ; (art. 454 c.p.) - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; (art. 455 c.p.) - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; (art. 457 c.p.) - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati; (art. 459 c.p.) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; (art. 460 c.p.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata; (art. 461 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.) Falsità in strumenti o segni di riconoscimento - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli, disegni (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni	- Uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.) Non si può escludere in assoluto l'utilizzo di contrassegni contraffatti. Il rischio è da considerare marginale anche per il fatto che il processo di rendicontazione delle accise è ormai gestito in via elettronica nei sistemi della dogana. Gli altri reati sono a nostro avviso da ritenersi assolutamente marginali o da escludere per il livello di attenzione e di controllo della Società rispetto a queste tematiche nonché per la dimensione del business.	Distillery Administration Team Leader Head of Procurement & Supply Chain Plant Director BU Director

falsi; (art. 474 c.p.)		
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio: Il processo è supportato da una procedura suddivisa per gestione contrassegni Stabilimento di Canelli, Contrassegni Massalengo (prodotti importati senza contrassegno), Contrassegni per l'estero. Nella procedura sono adeguatamente rappresentate i passaggi di responsabilità da una fase all'altra e la condivisione delle informazioni. Inoltre, per favorire un miglior controllo dei contrassegni, sui prodotti importati vengono previste sia delle verifiche a campione che delle verifiche su richiesta del Distillery Administration Team Leader.		

Delitti contro l'industria e commercio (art. 25-bis-1)

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
• Turbata libertà dell'industria o del commercio (art 513 cp) Tale reato si verifica quando l'esercizio di un'industria o di un commercio vengono turbati o impediti dall'adozione di violenza o di mezzi fraudolenti • Illecita concorrenza con minaccia o violenza (513 bis cp) • Frodi contro le industrie nazionali (art 514 cp) • Frode in commercio (515 c.p.) Tale reato si manifesta quando all'interno di un'attività commerciale consegna all'acquirente una cosa per un'altra, o una cosa diversa da quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 c.p.) • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art 517 cp) • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art 517 ter cp) • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art 517 quater cp)	-Turbata libertà nell'industria e commercio (art 513 cp) Il reato potrebbe accadere in via meramente ipotetica attraverso una creazione di cartello tra distributori di alcolici volti all'aumento del prezzo oppure con pratiche di concorrenza illecita perpetrata ai danni di buyer. - Frode nell'esercizio del commercio (art 515 cp) Il reato di "frode nell'esercizio del commercio" prevede che i prodotti non corrispondano a quanto dichiarato (marketing, promozione, commerciale, etichetta). Ciò può verificarsi nella pubblicità, nell'etichetta, nella promozione nei locali - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art 516 cp) Il reato potrebbe verificarsi con la messa in commercio di prodotti non genuini a causa di una mancanza di controllo di qualità del prodotto -Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art 517ter cp) Il reato non si può escludere in merito a soluzioni tecniche adottate/ adottabili nell'ambito del materiale promo o del packaging	CdA Direzione Marketing Direzione Commerciale BU Ramazzotti Head of Legal Head of Procurement & Supply Chain

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Nell'ambito della Turbata libertà nell'industria e commercio (art 513 cp), Pernod Ricard ha previsto di:

- inserire nel proprio Codice Etico espliciti riferimenti a norme di comportamento da tenersi per garantire la libertà del mercato
- definire regole di comportamento rispetto all'attività relativa ai rapporti istituzionali
- condividere all'interno di un documento ufficiale i risultati di ogni incontro dei responsabili aziendali con le Istituzioni. Tale documento viene inviato al Presidente del CdA e CEO e al legale
- la redazione controfirmata dal Direttore Commerciale di una relazione in caso si abbiano avuto rapporti con società concorrenti o fornitori tali da essere giudicati non leciti o comunque non etici
- annualmente tutti i responsabili commerciali sottoscrivono una dichiarazione che loro e i propri collaboratori si sono attenuti alle regole esistenti

Per il reato di cui all'art.515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio) Pernod Ricard:

- oltre ai controlli effettuati dai singoli Brand Owner, attua un controllo locale sulle comunicazioni e materiale promozionale:
- la forza vendita utilizza esclusivamente materiale fornito dal Marketing o comunque i cui contenuti sono stati approvati dal Marketing e si accerta del rispetto delle policy, del Codice Etico e del Code of Business Conduct di PRI

Per il reato di cui all'art.516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) ma anche per il 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio) Pernod Ricard ha definito una serie di regole rispetto a controlli da effettuare e documentazione da conservare a seconda della provenienza dei prodotti distribuiti.

In particolare:

- il Customer management Mgr di PRI è tenuto a conservare la scheda dei prodotti distribuiti.
- I prodotti PRI rispettano specifici requisiti di qualità e standard imposti dalla capogruppo, inoltre tutti gli stabilimenti delle PR consociate sono certificati secondo gli standard internazionali di qualità.
- Per i prodotti distribuiti viene definito e realizzato
 - un piano di controlli di qualità sul prodotto (così come definito nella procedura) sia sui prodotti realizzati in Italia che su quelli realizzati all'estero. Tale piano di controlli viene concordato dal BU Director con il Codi e approvato in ultima istanza dal CEO.
 - un controllo costante sull'imballaggio e packaging dei prodotti importati

A meno di particolari urgenze, definite e argomentate nella procedura di contingency il BU Director informerà dei risultati dei controlli effettuati il CoDi su base trimestrale.

Inoltre PR Italia ha definito una procedura d'intervento nel caso la struttura di vendita riscontri sul mercato prodotti non distribuiti da PR Italia prevedendo la segnalazione da parte dei Responsabili commerciali

- all'Ufficio Legale e da questo al Brand Owner e all'Intellectual Property Dept.di Gruppo per la condivisione dell'informazione e la valutazione di possibili azioni (nel caso di prodotti contraffatti)

- all'Administration Plant Manager e alla struttura di supporto Commerciale per ulteriori verifiche sui contrassegni e la conseguente segnalazione dell'informazione con la Brand Security (nel caso di importazioni parallele).

Per il reato di cui all'art.517 c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) Pernod Ricard ha adottato la seguente regola in merito a soluzioni tecniche da adottare nell'ambito del materiale promo o del packaging:

- se le soluzioni sono ideate internamente (Ufficio Acquisti che coordina i fornitori per costruire la soluzione tecnica): prima della realizzazione

l'ufficio acquisti si confronterà con l'ufficio legale che verificherà il rischio /opportunità di adottare tale soluzione. In questo senso l'ufficio Acquisti potrà richiedere approfondimenti a uffici specialistici esterno che valuteranno la presenza di brevetti

- se le soluzioni sono ideate da agenzia promo: l'ufficio interessato farà firmare una manleva all'agenzia rispetto a possibili evidenze dovessero emergere sul tema brevetti industriali.

Reati societari (art. 25-ter)

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.) Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, o oggetto di valutazioni, ovvero mediante l'omissione negli stessi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.	Pernod Ricard Italia non è quotata in nessun mercato: pertanto può essere ipotizzata la commissione soltanto del reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c. Tale reato potrebbe prodursi con predisposizione di comunicazioni false dirette ai soci o al pubblico riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio, situazione impegni e risorse, situazione flussi di cassa, report previsionali e consuntivi, ecc.) con lo scopo di occultare la reale situazione, inducendo in errore le parti interessate (es.: soci, creditori).	CdA CEO CFO Collegio Sindacale Head of Administration Head of Financial Planning & Analysis
False comunicazioni sociali delle società quotate (art.2622 c.c.) Tale ipotesi di reato può essere commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea e consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni della società ai soci o al pubblico, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo a cui appartiene, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.		

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

1. Il Codice Etico e le Policy locali vietano il possibile conflitto di interesse per i membri facenti parte del Collegio Sindacale. Proprio per questo è previsto che il Consiglio di Amministrazione debba verificare, prima della loro nomina, che i membri del Collegio Sindacale non svolgano incarichi di consulenza amministrativa, fiscale, giuslavoristica a favore della Società pena la segnalazione all'assemblea dei soci e la loro possibile decadenza / ineleggibilità.
2. Il processo di redazione di reporting economici su andamento del business è sistematico e continuo (ogni mese viene prodotto un reporting e inviato alla controllante). Lo stesso processo, documentato nelle sue scadenze e tempistiche, prevede un controllo svolto una / due volte all'anno sulla parte di reporting che si va ad unire al controllo propriamente contabile effettuato trimestralmente, sempre a cura dei revisori. Nel caso di report semestrali e del bilancio annuale viene seguita un'apposita procedura che prevede, tra gli altri, specifici momenti di confronto tra l'Head of Administration e Head of Financial Planning & Analysis e le singole funzioni, la valutazione e approvazione della bozza a cura del CFO e, nel caso del bilancio, la revisione degli elementi fiscali a cura del Consulente fiscale, la verifica dei revisori e dei Sindaci, la presentazione in CdA e all'assemblea dei Soci e la conseguente approvazione.

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
Impedito controllo (art.2625 comma 2 c.c.) Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.	Tale reato potrebbe realizzarsi con l'occultamento di documentazione od il porre ostacoli alle operazioni di vigilanza, controllo od audit da parte dei revisori, collegio sindacale, auditor di gruppo che potrebbero provocare la mancata individuazione di situazioni dannose per i soci.	CEO CdA CFO Collegio Sindacale Head of Administration Head of Financial Planning & Analysis
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio: Le informazioni aziendali sono difficilmente occultabili ad auditor e agli altri numerosi controllori (Società di Revisione, Auditor gruppo, Collegio Sindacale) per numerosità, diffusione e frequenza dei report. Inoltre Pernod Ricard Italia ha stabilito che nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con altri "controllori" si dovranno osservare le seguenti disposizioni: a) Il punto di riferimento di Pernod Ricard Italia, preposto alla trasmissione della documentazione al Collegio Sindacale, agli auditor interni, ai revisori ed ad altri eventuali controllori è individuato nella figura dell'Head of Administration; b) tutti gli organi di controllo vengono formalmente invitati a prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate		

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Tale ipotesi di reato si realizza con i seguenti comportamenti: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.	Il Rischio della commissione di tali reati è estremamente marginale perché il soggetto economico è unico, i membri del CdA sono emanazione diretta del gruppo e la società è sottoposta a numerosi controlli interni ed esterni.	CdA CFO CEO Collegio Sindacale Head of Administration Head of Financial Planning & Analysis
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Ciò vale sia per conferimenti in denaro che in beni.		
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.) Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.		
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.) Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.		

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Le decisioni sono prese con delibera assembleare, previa disanima del CdA, e i verbali di tali assemblee sono disponibili per l'Organismo di Vigilanza che valuta la necessità di approfondire gli argomenti trattati e le decisioni adottate.

Reato	Aree/processi a rischio
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.	N/A Vista l'esigua possibilità dell'accadimento della liquidazione della società e considerate le logiche e le risorse impegnate nel controllo il reato è comunque allo stato attuale escludibile

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Tale ipotesi di reato consiste nella effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.	Vista l'esigua possibilità dell'accadimento delle operazioni, che hanno carattere straordinario (riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società, o scissioni), il reato al momento è estremamente improbabile.	Assemblea dei Soci Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio: Tutta la documentazione inerente queste attività straordinarie come ad esempio i verbali delle Assemblee, sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza che valuta la necessità di approfondire le modalità di tali operazioni.		

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) L'art. 1 comma 76 della L. 190/2012 è intervenuto sull'art. 2635 c.c. modificandone la rubrica, ora delitto di "corruzione tra privati". La norma è stata poi di nuovo modificata dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38, che ha esteso l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della fattispecie di reato. Tale nuova fattispecie prevede che sia punito chiunque, anche per interposta persona, offre, dà o promette utilità ai soggetti apicali e/o sottoposti di altra società privata (intesi quali amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita altre funzioni direttive, e tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti). La responsabilità della società derivante dal reato di corruzione tra privati si configura solo nel caso di corruzione "attiva" tra privati, che si sostanzia allorchè un soggetto appartenente all'ente dia o prometta denaro o altra utilità ai vertici aziendali indicati nel primo comma dell'art. 2635 c.c. o alle persone a loro sottoposte di un'altra società.	Fornitori La società potrebbe, attraverso la corruzione dei dipendenti o dirigenti delle società fornitrici, favorire per un trattamento economico di favore (sconto fuori da criteri di economicità per il fornitore, oppure, nel caso delle verifiche di certificazione, falsificazione dei verbali di audit che consentano alla società di mantenere od ottenere certificazioni di sistema non veritiere) Clienti Ottenere situazioni di favore corrompendo dipendenti o dirigenti (es il buyer della GDO) Concorrenti La società potrebbe operare attraverso fenomeni corruttivi ai dipendenti o dirigenti delle società concorrenti al fine di generare un vantaggio a PRI ad esempio rivelando informazioni commerciali strategiche.	CEO Direzione Finanziaria Direzione Commerciale Direzione Marketing Direzione BU Ramazzotti Direzione Risorse Umane Head of Procurement & Supply Chain

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche al reato di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis c.c. A norma dell'art. 2635 bis c.c., chiunque offre o promette danaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive, affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà è sottoposto, qualora l'offerta o la promessa non venga accettata, alla pena disposta per il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. ridotta di un terzo.		
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio: In merito alla prevenzione del reato di corruzione tra privati, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a: - sulla base, in particolare, di quanto previsto dalla procedura “Caricamento condizioni commerciali – Canvass”, individuare criteri di adeguata trasparenza per la determinazione dei prezzi delle offerte e di eventuali scontistiche, sia per le operazioni di vendita che di acquisto, individuare i soggetti legittimati a fissare i prezzi e gli sconti relativi alle offerte commerciali in linea con le prassi di mercato e individuare i soggetti legittimati ad effettuare o ricevere offerte e ad autorizzarle; - garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, attraverso un sistema anche informatico, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificati i soggetti che hanno operato; - garantire un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sulla congruità delle operazioni effettuate con clienti e fornitori e che sia in grado di segnalare eventuale anomalie; - rispettare le procedure interne e quanto previsto dal Codice Etico e dal Code of Business Conduct in materia di regalie ed omaggi. Per evitare il prodursi di tali reati è fatto divieto ai destinatari del presente Modello: a) promettere, dare o ricevere somme di denaro o qualsiasi utilità a soggetti privati senza giustificativi e comunque non riconducibili alla propria prestazione professionale;		

- b) offrire regali o conferire beni, a soggetti privati, o a loro familiari, allo scopo di indurre ad assicurare un qualsiasi trattamento di favore non dovuto a vantaggio di PRI. Ciò non può essere eluso ricorrendo a terzi; a tal proposito, è mantenuto aggiornato a cura della segreteria di Direzione un registro dei doni. Lo stesso è verificato periodicamente dall'OdV. Secondo quanto previsto dalla policy del Gruppo "Gift & Hospitality Policy", gli omaggi non possono eccedere l'ammontare di euro 250, mentre le Hospitality non possono eccedere l'importo di euro 500. Ogni eccezione deve essere approvata dai soggetti indicati nell'apposita procedura mediante l'utilizzo di uno specifico *tool* di Gruppo denominato "Gifted".
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di soggetti privati che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b), ad esempio mediante assunzione di persone che non possiedono i requisiti necessari per la mansione o comunque non necessari a PRI.

Inoltre, i destinatari del presente Modello, in merito ad elargizioni, iniziative liberali, omaggi o regalie, sponsorizzazioni devono rispettare quanto previsto in materia di omaggi e regalie dalle apposite procedure, dal Codice Etico e dal Code of Business Conduct.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) Nessun tipo di pagamento può esser effettuato con denaro contante, ad eccezione delle piccole spese postali
- b) Nessun tipo di pagamento di clienti o terze parti può essere ricevuto in contanti, salvo in casi eccezionali e soltanto previa autorizzazione del Finance
- c) Non deve essere resa possibile la creazione di fondi occulti, utilizzabili con finalità di corruzione
- d) Non deve essere possibile il pagamento di fatture se non a fronte di beni o prestazioni erogate
- e) Le prestazioni professionali o di consulenza devono essere richieste dal Responsabile interessato documentando l'esigenza della prestazione motivazione della scelta del professionista e, prima del pagamento della fattura, acquisendo la documentazione comprovante la prestazione ricevuta
- f) La procedura "Authority Matrix PR Italia" prevede limiti di autorizzazione alle spese e ai pagamenti
- g) La procedura "Acquisti" prevede che le diverse fasi della procedura di acquisto devono essere gestite, per quanto possibile, da parte di persone differenti. PRI si è inoltre dotata di un albo fornitori: in caso di scelta di fornitori al di fuori dell'albo la scelta dovrà essere giustificata e documentata dal direttore di funzione al CFO (o del CEO, in caso di scelta da parte del CFO). Nel caso di prestazioni professionali o di consulenza per importi superiori a 5.000€, il responsabile della funzione/ Direttore deve inoltre confermare, dettagliandola in modo adeguato, l'avvenuta prestazione professionale. Tale dichiarazione dovrà essere presentata al CFO (o al CEO se il richiedente è il CFO) che, fatte le opportune verifiche e controfirmata la dichiarazione, autorizzerà il pagamento.
- h) I fornitori di Pernod Ricard Italia si impegnano a rispettare il suo modello organizzativo e le previsioni del D.lgs. 231/2001
- i) Il processo di selezione ed assunzione del personale è regolato dalla procedura "Selezione ed assunzione del personale" e, per quanto riguarda le assunzioni dei dipendenti *expatriate* tra le società del Gruppo, dalle procedure "Assegnee Guide" e deve essere basato su requisiti di necessità di assunzione della risorsa, e sulla adeguatezza e professionalità della medesima; la procedura di assunzione avviene, tranne per i dirigenti, attraverso l'effettuazione di colloqui ed un successivo avallo da parte dell'Amministratore Delegato. Deve essere tenuta traccia scritta del

processo di selezione;

- j) La procedura "Recruiting" regola le assunzioni di personale effettuate sulla base di segnalazioni da parte di dipendenti di PRI, prevedendo che non possono essere prese in esame segnalazioni relative a persone con determinati legami di parentela e affinità con dipendenti e/o collaboratori di PRI.

Per tutti i Destinatari del presente documento è fatto obbligo di conformarsi ai principi del Codice Etico e del Code of Business Conduct ed a attenersi a quanto prescritto dal presente Modello Organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza deve essere sempre informato di qualsivoglia regalia ed omaggio effettuati nei confronti della Pubblica Amministrazione o di suoi intermediari e delle assunzioni che vengono effettuate sulla base di segnalazioni da parte di dipendenti di PRI.

Reato	Aree/processi a rischio
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.	N/A Pernod Ricard Italia non ha emesso (e non intende emettere) obbligazioni oltre a non avere azioni negoziabili presso il pubblico o opera in strumenti finanziari.

Reato	Aree/processi a rischio
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.) Tale ipotesi di reato si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante viola gli obblighi previsti di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, o se si tratta di CEO, di astenersi dal compiere l'operazione.	N/A Pernod Ricard Italia non è quotata in nessun mercato.

Reato	Aree/processi a rischio
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2 c.c.) Tale reato si realizza mediante: a) esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; b) occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nella ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; c) ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.	N/A Non esiste alcuna autorità del settore.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art.25-quater)

Reato	Aree/processi a rischio
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art 270 bis, ter, quater, quinquies, sexies; Art 280 bis, 289 bis 302 c.p.; art. 6 L.15 6 feb 1980) Tale reato si configura in relazione alla promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	N/A Questo reato non è applicabile per Pernod Ricard Italia

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1)

Reato	Aree/processi a rischio
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583 c.p.)	N/A Il rischio di reato non sussiste

Delitti contro la personalità individuale (art.25-quinques)

Reato	Aree/processi a rischio
Delitti contro la personalità individuale Tra questi delitti si configurano i seguenti reati: - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art 600 c.p.); - Prostituzione minorile; (art 600 bis c.p.) - Pornografia minorile(art 600 ter c.p.); - Detenzione di materiale pornografico(art 600 quater c.p.); - Pornografia virtuale (art 600 quater 1 c.p.) ; - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600 quinques c.p.); - Tratta di persone (art 601 c.p.) ed acquisto e alienazione di schiavi (art 602 c.p.)	Considerata la tipologia di reati e l'attività di Pernod Ricard Italia il rischio non sussiste. PRI ha comunque deciso di adottare anche alcune prassi operative etiche e di maggior tutela aziendale, seppur non di diretta riconducibilità con il D.Lgs.231/01. In particolare, per quanto attiene ai reati di cui agli artt. 600 ter, 600 quater, 600 quater 1 c.p., l'azienda si è dotata di alcune procedure atte a normare il comportamento degli utilizzatori (Policy per utilizzo email ed internet, per la gestione password e salvataggi) oltre che un processo di informazione delle regole aziendali anche tramite l'inserimento nel welcome kit aziendali. Inoltre, le attuali misure informatiche inibiscono l'accesso ai siti a rischio di contenuti pornografici e il download di file multimediali salvo eccezioni documentate ed autorizzate. Inoltre PRI nell'ambito di trade marketing e on trade di promozioni su tutto il territorio nazionale si cura di verificare direttamente o per tramite di propri collaboratori / business partner, il rispetto dei propri standard Etici e di Policy, sia in fase di organizzazione che di realizzazione delle promozioni. In questo senso è previsto che i contratti con le agenzie di promotion contengano un'apposita clausola sulla Corporate Social Responsibility che prevede l'integrale accettazione e rispetto da parte del fornitore delle regole di condotta contenute nel Codice Etico e nel Code of Business Conduct

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies)

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, art. 184) Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, art. 185)	Pernod Ricard appartiene a un Gruppo quotato in borsa a Parigi. La commissione di tali reati è da prevedere non tanto e non solo rispetto a Pernod Ricard Italia ma anche relativamente ai dati o alle informazioni del Gruppo	CdA CFO CEO Direzioni (CoDi) Head of Administration Head of Financial Planning & Analysis
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio: Il Management è tenuto ad accordi di riservatezza rispetto a informazioni sul Gruppo e su Pernod Ricard come da indicazioni del Codice Etico e del Code of Business Conduct e come da esplicite condizioni contenute nella lettera destinata ai membri CODI e del CdA e ai Direttori. Pernod Ricard si è inoltre dotata di esplicite regole che definiscono i responsabili primi o delegati rispetto alla comunicazione di informazioni sul Gruppo e sulla società italiana in funzione delle varie tipologie di interlocutori (pubblico, stampa, clienti, Istituzioni) anche per la gestione di specifici momenti di crisi (come definito nel documento di Sistema di Gestione della crisi).		

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 589, 590 e 583 c.p.)	Questo reato potrebbe verificarsi per la violazione delle norme previste nel D.Lgs. 81/2008.	Datore di lavoro Dirigenti e Preposti RSPP
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio: Per evitare il prodursi di tale reato, devono essere attuati i seguenti principi di controllo: a) Rispetto delle misure previste del D.lgs 81/2008 e s.m.i. b) Individuazione delle figure responsabili previste dalla suddetta legge c) Pianificazione delle periodiche attività formative e informative previste dalla suddetta legge d) Esecuzione periodica di audit in merito al rispetto della suddetta legge N e) Verifica periodica da parte dell'OdV dell'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. f) Divieto a tutti i Responsabili, preposti e loro collaboratori, di porre in essere comportamenti in contrasto con la prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza Per garantire il rispetto delle misure previste del D.lgs 81/2008 Pernod Ricard assicura: I. l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità; II. le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza; III. le attività di informazione, formazione e ove necessario addestramento, rivolte ai dipendenti e a somministrati per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute; IV. l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori, e dei collaboratori esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti adeguati in materia di sicurezza; V. l'adozione e la certificazione di un Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme allo standard internazionale OHSAS 18001. Dovranno essere effettuate quindi le seguenti attività: 1. acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del D.Lgs. 81/2008, quale allegato esterno al modello; il documento		

deve contenere:

- a. definizione del processo di valutazione dei rischi, comprendente anche la definizione delle linee guida e la formalizzazione dell'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
 - b. definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
2. almeno una verifica annuale sul sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) da parte dell'Ente di Certificazione, con trasmissione, a cura del Responsabile del SGSL, del relativo report all'OdV;
 3. Invio all'OdV, a cura del RSPP, del verbale della riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/2008) e del Responsabile del SGSL dei verbali delle verifiche interne del sistema.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies)

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
Tra questi delitti si configurano i seguenti reati: - Ricettazione (art 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.); - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.): si configura nel caso in cui chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.	Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) Estremamente limitata la probabilità del verificarsi del reato di riciclaggio. Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) Le attività considerate più specificatamente a rischio di commissione del reato di autoriciclaggio sono tutte quelle attività che attengono alla gestione delle risorse finanziarie, ai rapporti Intercompany, all'area Tax e alla selezione e valutazione dei fornitori e partner commerciali. Quanto al reato di ricettazione, il rischio è nullo.	CEO CFO Commercial Director Credit Manager Customer Management Head of Administration

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Allo scopo di prevenire i reati di autoriciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita, PRI assicura i seguenti punti:

1. Esistenza di una politica su anti riciclaggio che si applica alla forza vendita (agenti e diretti) che si esprime in:
 - a. clausole contrattuali specifiche nei confronti degli Agenti
 - b. redazione di uno specifico regolamento
 - c. formazione dedicata
 - d. creazione distinta, diffusione e compilazione da parte degli agenti indicando le modalità di pagamento effettuate dai singoli clienti: distinguendo gli incassi in contante dagli assegni e, per questi ultimi specificando quali hanno il timbro della società cliente
2. Attuazione di controlli commerciali prima di affidare un nuovo cliente e comunque effettuazione di controlli periodici su clienti acquisiti
3. Regola per cui tutti gli assegni ricevuti di importo superiore a 5.000€ e provenienti dal settore dei locali notturni e ristorazione devono prevedere il timbro della Società cliente o di società ad essa formalmente collegata
4. Regola per cui il pagamento in contante, conformemente a quanto previsto nel Code of Business Conduct, è da evitare, qualora possibile. La procedura “Know your customer procedure” prevede inoltre che è sempre necessaria la previa autorizzazione del Finance per poter accettare un pagamento in contanti
5. Monitoraggio da parte dei responsabili delle vendite degli acquisti anomali (con quantità superiori allo storico del cliente parametrato al fido aziendale) ed eventuale escalation al Credit manager nei casi più sospetti. Inoltre lo stesso Credit Manager verificherà le modalità di pagamento che dovranno essere tassativamente conformi alle regole di cui ai punti precedenti
6. Segregazione delle funzioni nelle fasi della procedura di acquisto (procedura “Acquisti”)
7. Limiti di autorizzazione di spese e pagamenti (procedura “Authority Matrix”)
8. Regolamentazione del rimborso delle spese sostenute dai dipendenti, al fine di garantire l’ottemperanza delle norme fiscali (procedura “Travel & Business Expense Policy”). Le note spese dei dipendenti e della forza vendita devono essere sottoposte all’approvazione del rispettivo Manager e dal rispettivo Codi -1. Le note spese del CEO vengono approvata dal CFO e dall’HR Director congiuntamente.
9. Previsione, nella procedura “Acquisti”, del fatto che le diverse fasi della procedura di acquisto devono essere gestite, per quanto possibile, da parte di persone differenti. PRI si è inoltre dotata di un albo fornitori: in caso di scelta di fornitori al di fuori dell’albo la scelta dovrà essere giustificata

e documentata dal direttore di funzione al CFO (o del CEO, in caso di scelta da parte del CFO). Nel caso di prestazioni professionali o di consulenza per importi superiori a 5.000€, il responsabile della funzione/ Direttore deve inoltre confermare, dettagliandola in modo adeguato, l'avvenuta prestazione professionale. Tale dichiarazione dovrà essere presentata al CFO (o al CEO se il richiedente è il CFO) che, fatte le opportune verifiche e controfirmata la dichiarazione, autorizzerà al pagamento

10. I fornitori di Pernod Ricard Italia si impegnano a rispettare il suo modello organizzativo e le disposizioni del D.lgs. 231/2001

11. Definizione di procedure che regolamentano i rapporti con l'Agenzia delle Entrate e che garantiscono la segregazione delle funzioni e il monitoraggio continuo di tutte le attività

12. Adozione di un Country Master File ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. 2010/137654

13. Implementazione da parte del Gruppo di un processo di monitoraggio di tutte le operazioni infragruppo

14. Stipulazione di un contratto di cash-pooling con le società del Gruppo che consente di gestire in modo centralizzato e tracciare i movimenti finanziari infragruppo

15. Definizione di procedure che regolamentano le chiusure contabili, il calcolo delle imposte e le ulteriori attività necessarie per la redazione del bilancio e che prevedono un controllo a più livelli

16. Segregazione delle responsabilità delle diverse funzioni di PRI coinvolte nel processo di definizione e pagamento degli stipendi e monitoraggio periodico dell'attività del Payroll Vendor con cui la società ha stipulato un contratto di prestazione di servizi.

Violazione diritti d'autore (art. 25-nonies)

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
Riferimento legge 633 del 1941 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art 171comma 1-a-bis); - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; - riproduzione, distribuzione, presentazione in pubblico, al fine di trarne profitto, del contenuto di una banca dati; - estrazione o reimpiego della banca dati per trarne profitto; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati per trarne profitto (art 171-bis); - a fini di lucro l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi - a fini di lucro l'abusiva riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico di opere o parti di opere letterarie, drammatiche scientifiche o didattiche, musicali o multimediali - ...videocassette e musicassette SIAE - ...trasmissione di servizi criptati, decodificati - ...dispositivi di decodificazione - riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione abusiva, vendita o cessione, importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi su rete telematica, a fine di lucro opera d'ingegno protetta dal diritto d'autore (art 171- ter); - mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di aver assolto gli obblighi (art 171-septies); - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art 171-octies).	171comma 1-a-bis Tale reato potrebbe verificarsi nell'immissione su web di opere di ingegno protetta (o di parte di essa) 171 bis Tale reato attualmente potrebbe aver luogo impiegando software non licenziati o con specifico uso domestico 171-ter Tale reato potrebbe aver luogo tramite l'utilizzo e la riproduzione abusiva di materiale coperto da copyright... Per gli altri reati il rischio non sussiste	CEO BU Director Marketing Director CoDi HR Director IT Manager

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Per il reato di messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (**art 171 comma 1-a-bis**) le procedure e prassi aziendali esistenti in azienda e nel gruppo prevedono l'individuazione di specifici operatori designati per l'Italia al caricamento delle informazioni/documentazioni sul sito del Gruppo Pernod Ricard (ha una parte italiana ma è il sito internazionale) così come sono stati incaricati due responsabili designati per l'Italia per fornire l'approvazione al caricamento (**BU Director e Direttore Marketing**)

Per i siti italiani dei singoli prodotti gestiti da service provider esterni, PRItalia obbliga i propri provider a rispettare le proprie policy, il Codice Etico e il Code of Business Conduct, fornisce le guidelines di comportamento e ne verifica la corretta implementazione a cura dei Brand Manager, anche nell'ottica di evitare la pubblicazione sul web di opere di ingegno protette.

Rispetto al reato 171 bis (impiegare software non licenziati o con specifico uso domestico) si sottolinea che le procedure dei sistemi informativi prevedono che agli utenti sia inibita la possibilità di installare sul proprio PC Programmi Sw (Tale possibilità è assegnata solamente al profilo Amministratore). E' inoltre prevista una limitazione nell'accesso e scarico di file multimediali

Rispetto al 171-ter utilizzo e duplicazione abusiva di materiale coperto da copyright, Pernod Ricard

- ha definito e distribuito delle regole di comportamento ai dipendenti e collaboratori per l'utilizzo, la copia e la distribuzione del materiale acquistato direttamente e del materiale rilasciato da eventuali formatori (senza permesso di riutilizzo/ copia);
- ha introdotto all'interno degli accordi con propri fornitori (in primis quelli marketing, comunicazione e web) esplicite clausole che prevedono la loro conformità alle leggi del copyright.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
Tale reato si può verificare nel caso in cui qualcuno, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, induca (con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità) a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona stessa abbia la facoltà di non rispondere (art. 377-bis c.p.);	Il reato potrebbe prodursi in caso in cui dipendenti, collaboratori o amministratori della Società fossero chiamati per qualsiasi ragione a rendere dichiarazioni dall'autorità giudiziaria.	Consiglio di Amministrazione CEO CoDi Responsabili uffici Dipendenti
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio: Proprio per evitare il prodursi di tale reato, il Codice Etico esplicitamente invita tutto il personale al rispetto della legge e i responsabili anche al rispetto dei dipendenti. Inoltre viene esplicitato il divieto di indurre dipendenti o collaboratori a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci. Il comportamento in contrasto con il Codice Etico è considerato illecito disciplinare e come tale viene sanzionato. Tutto il personale è informato di avere la possibilità e il dovere di contattare l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui abbia avuto "indebite pressioni" a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.		

ART. 25-undecies – Reati Ambientali

Reato	Aree/ Processia rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
Art. 452 bis c.p. (Inquinamento ambientale) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: (1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	I reati di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), disastro ambientale (art. 452 quater c.p.), anche nella forma colposa (art. 452 quinquies), e il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies) potrebbero, in ipotesi, essere commessi nello svolgimento delle attività dello stabilimento di Canelli.	CEO BU Ramazzotti Director Plant Director Sustainable Performance (QSE) Team Leader
Art. 452 quater c.p. (Disastro ambientale) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, abusivamente, cagiona un disastro ambientale inteso alternativamente come: (1) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (2) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.		

Art. 452 quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente) La norma intende punire le due fattispecie di reato di cui sopra (inquinamento ambientale e disastro ambientale) anche ove commessi con colpa.		
Art. 452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: (1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo; (2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; nonché la pena è aumentata se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.		
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio: PRI, al fine di evitare il compimento dei reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, ha adottato le seguenti procedure: 1. "Piano operativo gestione della crisi", che prevede delle linee guida per gestire in modo efficiente gli eventi con implicazioni ampie o a lungo termine, tra cui inquinamento, incendi ed esplosioni 2. "Piano di autocontrollo HACCP", che regola la gestione di prodotti pericolosi che possono causare inquinamento e la gestione di rifiuti presso lo stabilimento di Canelli		

3. “Verifica regolamentare e di gestione delle norme legali nel perimetro industriale”, che regola la conformità normativa e contiene procedure atte ad evitare i rischi ambientali, identificando le funzioni responsabili e disciplinando il sistema di monitoraggio della <i>compliance</i> ambientale 4. “Gestione delle emergenze e piano di evacuazione”, che regola la gestione delle emergenze ambientali e il controllo degli effetti che ne possono derivare 5. “Analisi del contesto e valutazione del rischio ambiente e qualità”, che definisce i compiti, le responsabilità e le modalità da adottare per l’analisi del contesto e la gestione del rischio ambientale 6. “Definizione e classificazione dei rischi e delle opportunità”, in cui sono mappati i rischi specifici relativi all’ambiente e per ciascun rischio viene prevista un’azione atta a mitigarlo. La Società ha inoltre implementato e mantiene attivo un sistema di gestione conforme allo standard internazionale ISO 14001, che è valutato e certificato annualmente da un soggetto terzo a ciò autorizzato.		
Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	N.A.	In relazione all’oggetto societario ed all’attività svolta la fattispecie non risulta applicabile.
Art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	N.A.	In relazione all’ubicazione geografica dello stabilimento di Canelli che non si trova all’interno di un’area protetta, il reato risulta non applicabile.
Art. 137, comma 2 D.lgs 152/06 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	Stabilimento di Canelli – Area produttiva	CEO Plant Director
Art. 137, comma 3 D.lgs 152/06 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni		
Art. 137, comma 5 D.lgs 152/06 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite		

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

La società ha implementato e mantiene attivo un sistema di gestione conforme allo standard internazionale ISO 14001. Lo stesso è valutato e certificato annualmente da un soggetto terzo a ciò autorizzato.

Sono previsti dei controlli periodici (con cadenza almeno mensile) delle sostanze scaricate. PRI ha implementato un sistema di depurazione interna.

È fatto inoltre obbligo a tutti i destinatari del presente Modello, del Codice Etico, del Code of Business Conduct e delle procedure di sistema, di attenersi alle regole stabilite dalla società.

Art. 137, comma 11 D.Lgs 152/06 Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee	N.A.	Il reato non risulta applicabile in quanto sia la rete delle acque bianche che quella delle acque neri convoglia tutti i reflui in fognatura.
---	------	---

Reato	Aree/ Processi a rischio	Funzioni /U.O. coinvolte
Art. 137, comma 13 D.lgs 152/06 Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate	N.A.	In relazione all'oggetto societario ed all'attività svolta la fattispecie non risulta applicabile.
Art. 256, comma 1 D.lgs 152/06 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	N.A.	La società non effettua alcuna attività sui rifiuti.
Art. 256, comma 3 D.lgs 152/06 Discarica non autorizzata	N.A.	In relazione all'oggetto societario ed all'attività svolta la fattispecie non risulta applicabile; il reato infatti punisce chiunque realizza e gestisce una discarica non autorizzata.
Art. 256, comma 5 D.lgs 152/06 Miscelazione di rifiuti	Gestione dei rifiuti	CEO Plant Director
La società ha implementato e mantiene attivo un sistema di gestione conforme allo standard internazionale ISO 14001. Lo stesso è valutato e certificato annualmente da un soggetto terzo a ciò autorizzato. Le procedure interne prevedono la precisa localizzazione e identificazione dei rifiuti. È fatto inoltre obbligo a tutti i destinatari del presente Modello, del Codice Etico, del Code of Business Conduct e delle procedure di sistema, di attenersi alle regole stabilite dalla società.		
Art. 256, comma 6 D.Lgs 152/06 Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi	N.A.	In relazione all'oggetto societario ed all'attività svolta la fattispecie non risulta applicabile.
Art. 257, comma 1 e 2 D.Lgs 152/06 Bonifica dei siti	Inquinamento accidentale	CEO Plant Director
La società ha implementato e mantiene attivo un sistema di gestione conforme allo standard internazionale ISO 14001. Lo stesso è valutato e certificato annualmente da un soggetto terzo a ciò autorizzato. È fatto inoltre obbligo a tutti i destinatari del presente Modello, del Codice Etico, del Code of Business Conduct e delle procedure di sistema, di attenersi alle regole stabilite dalla società e di effettuare, nell'eventualità di inquinamento accidentale, le comunicazioni di cui all'art. 142 del D.Lgs 152/06 e di provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.		
Art. 258, comma 4 D.lgs 152/06 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Stabilimento di Canelli – Area produttiva	CEO Plant Director

Reato	Aree/ Processi a rischio	FUNZIONI / U.O. coinvolte
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio: La società ha implementato e mantiene attivo un sistema gestione conforme allo standard internazionale ISO 14001. Lo stesso è valutato e certificato annualmente da un soggetto terzo a ciò autorizzato. I registri devono essere tenuti in conformità alla normativa vigente. Inoltre: - La Società ha implementato un sistema organizzativo mirato ad individuare puntualmente le figure responsabili in materia ambientale; tali figure devono essere formate e periodicamente aggiornate sui temi di natura ambientale. - La Società gestisce la tenuta dei registri in conformità alla normativa vigente - La Società, previa verifica circa la sussistenza delle autorizzazioni di legge, della competenza e della affidabilità del soggetto terzo, ha affidato i servizi di trasporto, gestione e smaltimento dei rifiuti a società esterne. È fatto inoltre obbligo a tutti i destinatari del presente Modello, del Codice Etico, del Code of Business Conduct e delle procedure di sistema, di attenersi alle regole stabilite dalla società.		
Art. 259, comma 1 D.lgs 152/06 Traffico illecito di rifiuti	N.A.	In relazione all'oggetto societario ed all'attività svolta la fattispecie non risulta applicabile.
Art. 260, comma 1 D.lgs 152/06 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	N.A.	In relazione all'oggetto societario ed all'attività svolta la fattispecie non risulta applicabile.
Art. 260, comma 2 D.lgs 152/06 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	N.A.	In relazione all'oggetto societario ed all'attività svolta la fattispecie non risulta applicabile.
Art. 260 bis comma 6 D.lgs 152/06 SISTRI	Stabilimento di Canelli – Area produttiva	CEO Plant Director
Art. 260 bis comma 7 D.lgs 152/06 Trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE		
Art. 260 bis comma 8 D.lgs 152/06		

Reato	Aree/ Processi a rischio	Funzioni /U.O. coinvolte
Trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata		
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio: La società ha implementato e mantiene attivo un sistema di gestione conforme allo standard internazionale ISO 14001. Lo stesso è valutato e certificato annualmente da un soggetto terzo a ciò autorizzato. La tenuta della registrazione informatica (SISTRI) deve essere tenuta in conformità alla normativa vigente. Inoltre: - La Società ha implementato un sistema organizzativo mirato ad individuare puntualmente le figure responsabili in materia ambientale; tali figure devono essere formate e periodicamente aggiornate sui temi di natura ambientale. - La Società gestisce la tenuta dei registri in conformità alla normativa vigente - La Società, previa verifica circa la sussistenza delle autorizzazioni di legge, della competenza e della affidabilità del soggetto terzo, ha affidato i servizi di trasporto, gestione e smaltimento dei rifiuti a società esterne. È fatto inoltre obbligo a tutti i destinatari del presente Modello, del Codice Etico, del Code of Business Conduct e delle procedure di sistema, di attenersi alle regole stabilite dalla società		
Art. 279, comma 5 D.lgs 152/06 Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria	Stabilimento di Canelli – Area produttiva	CEO Plant Director
Protocolli Organizzativi atti a ridurre il rischio: La società ha implementato e mantiene attivo un sistema di gestione conforme allo standard internazionale ISO 14001. Lo stesso è valutato e certificato annualmente da un soggetto terzo a ciò autorizzato. La società ha comunicato e ottenuto le necessarie autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. Vengono effettuati dei controlli periodici sulla qualità dei fumi. È fatto inoltre obbligo a tutti i destinatari del presente Modello, del Codice Etico, del Code of Business Conduct e delle procedure di sistema, di attenersi alle regole stabilite dalla società.		

Reato	Aree/ processi a rischio	Funzioni /U.O. coinvolte
Art. 1, comma 1 L. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	N.A.	In relazione all'oggetto societario ed all'attività svolta la fattispecie non risulta applicabile.
Art. 1, comma 2 L. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	N.A.	In relazione all'oggetto societario ed all'attività svolta la fattispecie non risulta applicabile.
Art. 2, comma 1 e 2 L. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	N.A.	In relazione all'oggetto societario ed all'attività svolta la fattispecie non risulta applicabile.
Art. 6, comma 4 L. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	N.A.	In relazione all'oggetto societario ed all'attività svolta la fattispecie non risulta applicabile.
Art. 3bis, comma 1 L. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	N.A.	In relazione all'oggetto societario ed all'attività svolta la fattispecie non risulta applicabile.
Art. 3, comma 7 L. 549/93 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	N.A.	La società non utilizza gas dannosi per l'ozono.
Art. 8, comma 1 e 2 D.lgs. 202/07 Inquinamento doloso provocato da navi	N.A.	In relazione all'oggetto societario ed all'attività svolta la fattispecie non risulta applicabile.
Art. 9, comma 1 e 2 D.lgs. 202/07 Inquinamento doloso provocato da navi	N.A.	In relazione all'oggetto societario ed all'attività svolta la fattispecie non risulta applicabile.

ART. 25-quinquies – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Reato	Aree/ Processi a rischio	Funzioni /U.O. coinvolte
Art. 603 bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) È punito chiunque 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.	Anche se il rischio di commissione del reato pare molto basso, potrebbe in ipotesi essere commesso nello stabilimento di Canelli che si avvale di soggetti terzi (cooperative) per la realizzazione del servizio di carrellista presso lo Stabilimento.	CEO Direzione Risorse Umane Plant Director
Protocolli Organizzativi atti a ridurre il rischio: Nel contratto PRI impone agli intermediari di cui si avvale per l'assunzione del personale alcuni obblighi, tra cui: - l'impegno ad adempiere a tutti gli obblighi previdenziali e contributivi e di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori; - l'impegno al rispetto del D.lgs. 231/2001. PRI si impegna inoltre al rispetto della normativa di legge a tutela dei lavoratori e dei contratti collettivi applicabili, comprese le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La procedura "Gestione degli stipendi" prevede la segregazione delle responsabilità delle diverse funzioni di PRI coinvolte nel processo di definizione e pagamento degli stipendi e il monitoraggio periodico dell'attività del Payroll Vendor con cui la società ha stipulato un contratto di prestazione di servizi.		

ART. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Reato	Aree/ Processi a rischio	Funzioni / U.O. coinvolte
Art. 22, comma 12 bis, D.lgs. 286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) Il reato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà: ○ se vengono occupati irregolarmente più di tre lavoratori; ○ se vengono occupati minori in età non lavorativa; ○ se ricorrono le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del codice penale ("...l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro").	Assunzione e gestione del personale dipendente e somministrato	CEO Direzione Finanziaria Direzione Risorse Umane Direzione BU Ramazzotti
Art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, D.lgs. 286/1998 (Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato) Il reato si configura nella condotta di chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso ricorrano, alternativamente, determinate condizioni (i.e. vengono trasportate 5 o più persone, la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita...).	Assunzione e gestione del personale dipendente e somministrato	CEO Direzione Finanziaria Direzione Risorse Umane Direzione BU Ramazzotti

Art. 12, comma 5, D.lgs. 286/1998 (Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato) Il reato si configura nella condotta di chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dello stesso articolo 12, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico sull'immigrazione.	Assunzione e gestione del personale dipendente e somministrato	CEO Direzione Finanziaria Direzione Risorse umane Direzione BU Ramazzotti
<u>Protocolli Organizzativi atti a ridurre il rischio:</u> In fase di assunzione di personale appartenente a paesi terzi, Payroll Manager verifica la regolarità dei permessi, come previsto dalla procedura "Recruiting Process Optimization Speed and Effectiveness". La stessa viene monitorata per tutta la durata del rapporto di lavoro. Per limitare la probabilità di accadimenti dei reati in oggetto, è fatto obbligo ai Destinatari del modello di attenersi ai principi contenuti nel presente Modello, nel Codice Etico e nel Code of Business Conduct. Inoltre: In merito all'assunzione di soggetti provenienti da Paesi Terzi: - è individuato in maniera chiara il soggetto incaricato a richiedere, verificare ed archiviare copia del permesso di soggiorno del soggetto candidato, qualora già in suo possesso; - è individuato in maniera chiara il soggetto incaricato tenuto a verificare che il permesso di soggiorno non sia palesemente falso, contraffatto, sospeso, revocato o annullato e l'identità del soggetto candidato; - è individuato in maniera chiara il soggetto incaricato tenuto a verificare che la ricevuta di richiesta del rinnovo del permesso soggiorno presentata dal candidato non sia palesemente falsa o contraffatta; - è individuato il soggetto incaricato a svolgere tutti gli adempimenti richiesti dal TU sull'immigrazione qualora il soggetto proveniente da Paese terzo non si trovi già in Italia con regolare permesso di soggiorno. In merito alla selezione e gestione dei rapporti con fornitori, appaltatori e subappaltatori: - sono inserite clausole contrattuali riguardanti l'impegno al rispetto della normativa in materia di immigrazione nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto e che preveda sanzioni a carico dei terzi inadempienti; sono individuati ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto della normativa in materia di immigrazione da parte dei fornitori, appaltatori e sub-appaltatori.		

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

Reato	Aree/processi a rischio
Tra questi delitti si configurano i seguenti reati: -Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) -Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) -Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291 quater DPR 23 gennaio 1973 n.43) -Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n.309) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12 D.Lgs 25 luglio 1998 n.286) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377-bis c.p.) - Favoreggiamento personale (art.378 c.p.)	N/A Reati del tutto improbabili, inoltre Pernod Ricard Italia non opera direttamente all'estero (infatti la linea dei prodotti Ramazzotti opera con l'Esero tramite modalità Ex works che prevede la responsabilità dei distributori dal momento del prelievo della merce presso il magazzino PRI)

Reati tributari (L.19.12.2019 n.157)

Si tratta di reati che possono essere commessi nell'ambito della gestione amministrativa o finanziaria della società e specificamente con riferimento alle dichiarazioni ai fini delle imposte o ai fini IVA da presentare all'amministrazione finanziaria ed alla predisposizione e presentazione del bilancio. La commissione delle fattispecie criminose è quindi ipotizzabile tanto in capo al CEO che al CFO quanto agli ulteriori membri del CDA anche in assenza di un adeguato controllo da parte del Collegio sindacale.

Nello specifico

Reato	Aree/Processi a rischio	Funzioni /U.O. coinvolte
a) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	a. Il reato si perfeziona indicando nella dichiarazione (ai fini delle imposte o ai fini IVA) elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti. Tali fatture o documenti non devono essere necessariamente registrati nelle scritture obbligatorie ma è sufficiente che siano detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. E' richiesto il dolo specifico <i>"al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto"</i>	CEO Membri del CDA CFO Direzione Finanziaria Collegio sindacale
b) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,	b. La condotta penalmente rilevante deve concretizzarsi nel compimento di operazioni simulate soggettivamente ed oggettivamente, oppure in alternativa, in comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Quindi è necessaria l'indicazione non veritiera della dichiarazione dei redditi mediante la rappresentazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie	
c) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;	c. Si tratta di un reato "non dichiarativo" ossia non legato ad una dichiarazione. Si perfeziona con l'emissione di fatture o documenti inesistenti al fine di consentire a terzi (il destinatario del documento fittizio) l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Anche in questo caso è richiesto un dolo specifico.	
d) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili	d. Si tratta di reato che sanziona le condotte costituite dall'occultamento e dalla distruzione materiale delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione,	

e) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.	allorché ne derivi l'impossibilità della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari (dolo specifico). e. Il reato punisce la condotta di colui che aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti su propri o altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Ossia la norma mira a preservare l'amministrazione finanziaria dal pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente	
---	---	--

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Per evitare il prodursi di tali comportamenti devono essere innanzitutto attuati i seguenti principi di controllo che impongono di:

- garantire la disponibilità, l'integrità e la veridicità di tutta la documentazione contabile;
- mantenere traccia scritta delle decisioni intraprese e delle informazioni trasmesse;
- prevedere procedure di controllo incrociato tra i vari organi secondo il modello della c.d "segregation"
- prevedere una procedura specifica per gli acquisti con preventivi controlli di convenienza e di merito
- affidarsi al supporto di società di revisione certificata
- prevedere il costante controllo da parte del Collegio sindacale